



Prot. n. pec inviata

Classifica 006-5-5

Fascicolo 2022/22

Pesaro, li 28-12-2022

- **ALLA DITTA IN INDIRIZZO** –

(come da elenco prot. n. 42261 del 22-12-2022)

Trasmissione via pec

OGGETTO Lettera d'invito a partecipare alla gara a procedura negoziata per l'appalto dei lavori di miglioramento sismico e adeguamento alle norme di sicurezza e antincendio dell'edificio sede del Liceo Artistico Scuola del Libro di Urbino sede in Via Bramante (CUP B33F20000080001. Finanziato dall'Unione Europea – Next Generation EU (M4C1I3.3).

Numero gara: 88434716 - CIG: 9539029FBD - CUP: B33F20000080001

Importo taxa ANAC = € 20,00

La Provincia di Pesaro e Urbino - Servizio 6 “Pianificazione territoriale – Urbanistica – Edilizia – Istruzione scolastica – Gestione Riserva Naturale Statale ‘Gola del Furlo’”(nel prosieguo anche Provincia) indice la presente gara a procedura negoziata per l'affidamento dei lavori di miglioramento sismico alle norme di sicurezza e antincendio dell'edificio sede del Liceo Artistico Scuola del Libro di Urbino sede in Via Bramante.

La gara è svolta in esecuzione della **determinazione a contrarre n. 1457 del 23/12/2022**, con la quale sono stati approvati il progetto esecutivo, le modalità di gara e richiamate le forme di finanziamento previste nella determinazione n.1541 del 28/12/2021.

L'appalto sarà affidato ai sensi dell'art.1, comma 2, lett. b) del D.L. n.76/2020 convertito in L. n.120/2020 e successivamente modificato dall'art.51 comma 1 lett a) sub 2.2) del D.L. n.77/2021 convertito in L. n.108/2021 in deroga all'art.36 del D.Lgs. n.50/2016 ovvero mediante procedura negoziata, con invito rivolto ad almeno 5 operatori economici individuati dal Responsabile Unico del Procedimento, Arch. Eros Massarini, con prot. n. 42261 del 22-12-/2022, con applicazione dell'inversione procedimentale, seguendo il criterio di aggiudicazione del ribasso percentuale sull'importo dei lavori posto a base di gara, con esclusione delle offerte in aumento, valutazione della congruità ai sensi dell'art. 97, commi 2 e 2-bis del D.Lgs. n.50/2016 ed esclusione automatica

P.O. 1.3 APPALTI E CONTRATTI – STAZIONE UNICA APPALTANTE (SUA)

Pesaro, viale Gramsci 4 - 61121 tel. 0721.3592359 – 2269 – 2348 - 2223 – 2375

Posta elettronica certificata (PEC): provincia.pesarourbino@legalmail.it

e-mail: c.rossi@provincia.ps.it – <http://www.provincia.pu.it>



delle offerte anomale.

La presente gara è soggetta all'applicazione del D.Lgs. n.50/2016, del D.L. n.76/2020 convertito in L. n.120/2020 e successivamente modificato dal D.L. n.77/2021 convertito in L. n.108/2021 e del D.P.R. n.207/2010 per la parte ancora in vigore ex art.216 del D.Lgs. n.50/2016.

L'affidamento e l'esecuzione del presente appalto garantiscono la qualità delle prestazioni e si svolgono nel rispetto dei principi di economicità, efficacia, tempestività, correttezza, libera concorrenza, non discriminazione, trasparenza, proporzionalità, nonché di pubblicità con le modalità indicate nel D.Lgs. n.50/2016.

Premesso quanto sopra, con la presente lettera si invita l'operatore economico a partecipare alla procedura di gara per l'affidamento dell'appalto in oggetto, indicando nel proseguito le modalità di partecipazione nonché tutte le normative e le condizioni regolanti la stessa.

1) STAZIONE APPALTANTE

Provincia di Pesaro e Urbino, Servizio 6 "Pianificazione territoriale – Urbanistica – Edilizia – Istruzione scolastica – Gestione Riserva Naturale Statale "Gola del Furlo"", viale Gramsci n. 4, 61121 Pesaro (PU) – tel. 0721/3591 – C.F. e P.Iva 00212000418 – Codice NUTS: ITI31.

Profilo di committente: <http://www.provincia.pu.it/amministrazione/amministrazione-trasparente/bandi-di-gara-e-contratti/>

Responsabile del Procedimento: Arch. Eros Massarini, P.O. 6.7 - Attività Estrattive – gestione sportello unico per le attività produttive_ Gestione Riserva Naturale Statale "Gola del Furlo" - tel. 0721/3592237 – e-mail: e.massarini@provincia.ps.it, nominato con determinazione n. 1541 del 28/12/2021.

Punti di contatto:

Dott. Carlo Rossi – Responsabile della P.O. "Appalti e Contratti – Stazione Unica Appaltante" - tel. 0721/3592359 – fax 0721/3592539 – e-mail: c.rossi@provincia.ps.it;

Raffaella Paganucci – Funzionario della P.O. "Appalti e Contratti – Stazione Unica Appaltante" - tel. 0721/3592223 – fax 0721/3592539 – e-mail: r.paganucci@provincia.ps.it .

2) GARA TELEMATICA

La presente procedura si svolgerà in modalità telematica, in conformità agli artt.40, 52 e 58 del D.Lgs. n.50/2016 e del D.Lgs. n.82/2005, utilizzando la **piattaforma denominata "Portale Appalti"** e accessibile all'indirizzo <https://sua.provincia.pu.it/PortaleAppalti/>

Manuali

Al fine di supportare gli operatori economici nella conoscenza e nell'utilizzo delle funzionalità della

P.O. 1.3 APPALTI E CONTRATTI – STAZIONE UNICA APPALTANTE (SUA)

Pesaro, viale Gramsci 4 - 61121 tel. 0721.3592359 – 2269 – 2348 - 2223 – 2375

Posta elettronica certificata (PEC): provincia.pesarourbino@legalmail.it

e-mail: c.rossi@provincia.ps.it – <http://www.provincia.pu.it>



piattaforma, **sul Portale Appalti** sono disponibili i seguenti **manuali**:

- **“Modalità tecniche per l'utilizzo della piattaforma telematica e accesso all'Area Riservata del Portale Appalti”** mediante sistema di autenticazione reperibile nella *Sezione Informazioni – Accesso Area Riservata*;
- **“Guida per la presentazione di un'Offerta telematica”** reperibile nella *Sezione Informazioni – Istruzioni e manuali*.

Dotazione informatica

Al fine di poter operare con la piattaforma informatica, l'operatore economico deve essere dotato della strumentazione informatica indicata al **paragrafo 2 del manuale “Modalità tecniche per l'utilizzo della piattaforma telematica e accesso all'Area Riservata del Portale Appalti”** mediante sistema di autenticazione.

Si richiama l'attenzione sulla necessità che i titolari o legali rappresentanti o procuratori degli operatori economici che intendono partecipare alla presente procedura telematica, siano in possesso di un **certificato di firma digitale in corso di validità e rilasciato da un organismo incluso nell'elenco pubblico dei certificatori tenuto dall'AgID** secondo quanto previsto dal Regolamento (UE) N. 910/2014 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 23 luglio 2014, dal Codice dell'Amministrazione Digitale (D.Lgs. n.82/2005 art. 29 c.1) e specificato dal DPCM 30/03/2009, **nonché del relativo software per la visualizzazione e la firma di documenti digitali**.

La piattaforma, pur accettando anche formati diversi, è in grado di verificare automaticamente la validità della firma all'atto dell'inserimento della documentazione e segnalare al concorrente l'eventuale invalidità solo se viene utilizzato il formato di firma digitale (.p7m).

Le dichiarazioni rese e la documentazione prodotta dagli operatori economici verranno considerate come carenti di sottoscrizione qualora siano sottoscritti con certificati di firma digitale non validi, scaduti o rilasciati da un organismo non incluso nell'elenco pubblico dei certificatori tenuto dall'AgID.

Assistenza tecnica

Per tutte le problematiche inerenti la registrazione al Portale Appalti e gli aspetti informatici relativi al caricamento/trasmisione delle offerte, l'operatore economico interessato a partecipare alla presente procedura potrà rivolgersi al **Call Center** tramite:

- tel. 0422/267755 nei seguenti giorni e orari: dal lunedì al venerdì dalle 8.30 alle 13.00 e dalle 14.00 alle 17.30;
- e.mail: service.appalti@maggioli.it;
- form presente nel Portale Appalti alla *Sezione Informazioni – Assistenza tecnica*.

Qualora in fase di registrazione sopravvengano **problemi con il servizio di autenticazione Cohesion**, gli stessi dovranno essere segnalati telefonicamente al n.071/8066800 – scelta 3 oppure alla seguente e-mail: helpdesk.cartaraffaello@regione.marche.it.

P.O. 1.3 APPALTI E CONTRATTI – STAZIONE UNICA APPALTANTE (SUA)



Registrazione al Portale Appalti

Per poter partecipare alla gara l'operatore economico interessato dovrà preventivamente **registrarsi sul Portale Appalti** utilizzando l'apposita funzionalità (*Sezione Area Riservata – Registrati*). A tal fine si rimanda all'apposito **manuale “Modalità tecniche per l'utilizzo della piattaforma telematica e accesso all'Area Riservata del Portale Appalti”** mediante sistema di autenticazione. La registrazione è effettuata una tantum e consentirà all'operatore economico l'accesso alla propria Area Riservata anche per partecipare a future procedure telematiche di gara indette dalla Provincia di Pesaro e Urbino.

La registrazione deve essere effettuata dal singolo operatore economico.

In caso di raggruppamenti temporanei, GEIE, aggregazioni di imprese di rete o consorzi ordinari sarà sufficiente la registrazione dell'operatore economico che assumerà il ruolo di mandatario.

In caso di consorzi di cui all'art. 45, comma 2, lett. b e c del Codice sarà sufficiente la registrazione del Consorzio.

L'operatore economico è l'unico responsabile della correttezza e dell'aggiornamento dei dati inseriti negli appositi form in sede di registrazione e, in particolare, dei recapiti PEC/mail per le comunicazioni.

L'operatore economico potrà aggiornare autonomamente i dati inseriti ad eccezione di ragione sociale, tipologia forma giuridica, codice fiscale o partita iva per i quali dovrà richiedere la verifica e l'accettazione della Provincia attraverso l'apposita procedura “Richiedi variazione dati anagrafici”.

Le credenziali del Portale Appalti sono strettamente personali e ogni attività imputate ad esse si intendono direttamente e incontrovertibilmente imputabili all'operatore economico registrato.

Presentazione di un'offerta

Una volta autenticato, l'operatore economico dovrà accedere alla propria Area Riservata, selezionare la gara cui intende partecipare (identificabile tramite l'oggetto e/o il CIG) e procedere alla presentazione dell'offerta seguendo le indicazioni contenute nel **manuale “Guida per la presentazione di una Offerta telematica”**.

Al termine della presentazione dell'offerta, gli operatori economici riceveranno una PEC di conferma dell'avvenuta ricezione dell'offerta stessa e del relativo numero di protocollo.

Dimensioni dei files

Il limite dimensionale dei singoli files e del totale di quelli che compongono ciascuna busta è **15MB per singolo file - 50MB per tipologia di busta** e dovrà essere rispettato dagli operatori economici. Al fine di evitare appesantimenti nell'attività di caricamento si consiglia di scegliere formati grafici e risoluzioni tali da rendere i files di dimensioni contenute.



Sicurezza delle informazioni

La piattaforma telematica garantisce l'integrità dei dati e la riservatezza delle offerte e delle domande di partecipazione, richieste dall'art. 52, comma 5, del Codice.

In particolare, per garantire la segretezza delle offerte, i dati (ribassi e importi) e i documenti digitali caricati (upload) tramite il Portale Appalti vengono cifrati mediante un sistema a chiave asimmetrica con chiave di sessione e conservati solo all'interno del database del sistema. Il software non consente la decifrazione dei dati e dei documenti prima della scadenza del termine di presentazione delle offerte ovvero di apertura dei plichi, adottando come data e ora di sistema quella ufficiale del servizio nazionale, mediante protocollo NTP. Nel "Riepilogo" dell'offerta trasmessa, il concorrente potrà verificare il codice hash assegnato a ciascun documento allegato e confrontarlo con quello dei propri files per assicurarsi del corretto e integrale upload dei documenti.

3) DOCUMENTAZIONE DI GARA

La documentazione di gara comprende:

- Determinazione a contrarre n. 1457 del 23/12/2022;
- Lettera d'invito e relativa modulistica allegata;
- Progetto Esecutivo approvato con determinazione n. 1457 del 23/12/2022 validato dal RUP, arch. Eros Massarini, con verbale prot. n. 42033 del 21/12/2022 ai sensi dell'art.26 del D.Lgs. n.50/2016;
- Attestazione dello stato dei luoghi di cui all'art. 4 del D.M. n.49/2018 sottoscritto dall'Ing. Giuseppe Toccaceli, in qualità di Direttore dei lavori, in data 16/12/2022 e acquisito al prot. n. 41836 del 20/12/2022 di questo Ente.

La documentazione di gara è disponibile in modo gratuito, illimitato e diretto ai sensi dell'art.74 del D.Lgs. n.50/2016, sulla piattaforma telematica.

4) FORMA DELLE COMUNICAZIONI E RICHIESTE DI CHIARIMENTI

Forma delle comunicazioni

Ai sensi dell'art. 76, comma 6 del Codice, **tutte le comunicazioni di gara tra la Provincia e l'operatore economico** (comprese quelle di cui all'art. 76, comma 5, del Codice e quelle relative all'avvenuta pubblicazione sul profilo di committente nella sezione "Amministrazione trasparente" del provvedimento che determina le esclusioni dalla procedura di affidamento e le ammissioni all'esito della verifica della documentazione attestante l'assenza dei motivi di esclusione di cui all'art.80, nonché la sussistenza dei requisiti economico-finanziari e tecnico-professionali) avverranno **utilizzando le funzionalità di comunicazione** messe a disposizione dal Portale Appalti.

Le comunicazioni **saranno visibili e reperibili nell'area riservata dopo aver effettuato l'accesso con le proprie credenziali oppure dalla pagina di dettaglio della procedura di gara nella sezione Comunicazioni riservate al concorrente** (in tale sezione sarà possibile visualizzare le comunicazioni ricevute (lette o non lette), le comunicazioni già inviate alla Provincia e inviarne di



nuove).

Copia della comunicazione, inoltre, verrà inviata mediante PEC o, solo per i concorrenti aventi sede in altri Stati membri, mediante posta elettronica.

L'indirizzo PEC/mail cui gli operatori economici riceveranno le comunicazioni è quello dagli stessi indicato al momento della registrazione nel Portale Appalti.

È pertanto responsabilità degli operatori economici registrarsi tempestivamente alla piattaforma e verificare che i dati inseriti siano sempre aggiornati in caso di intervenute modifiche. La Provincia non si assume nessuna responsabilità in caso di mancati recapiti delle PEC/mail ad indirizzi indicati e non più validi. Eventuali problemi temporanei nell'utilizzo di tali forme di comunicazione, dovranno essere tempestivamente segnalate alla Provincia tramite piattaforma telematica nonché al seguente indirizzo di posta elettronica: c.rossi@provincia.ps.it; diversamente la medesima declina ogni responsabilità per il tardivo o mancato recapito delle comunicazioni.

In caso di raggruppamenti temporanei, GEIE, aggregazioni di imprese di rete o consorzi ordinari, anche se non ancora costituiti formalmente, la comunicazione recapitata al mandatario si intende validamente resa a tutti gli operatori economici raggruppati, aggregati o consorziati.

In caso di consorzi di cui all'art. 45, comma 2, lett. b e c del Codice, la comunicazione recapitata al consorzio si intende validamente resa a tutte le consorziate.

In caso di avvalimento, la comunicazione recapitata all'offerente si intende validamente resa a tutti gli operatori economici ausiliari.

In caso di subappalto, la comunicazione recapitata all'offerente si intende validamente resa a tutti i subappaltatori indicati.

Richieste di chiarimenti

È possibile ottenere chiarimenti sulla presente procedura mediante la proposizione di quesiti scritti esclusivamente in lingua italiana **utilizzando le suddette funzionalità di comunicazione** messe a disposizione dal Portale Appalti. **Tali quesiti devono essere inviati entro il 23/01/2023.**

Ai sensi dell'art. 74 comma 4 del Codice, **le risposte a tutte le richieste presentate in tempo utile verranno fornite entro il 26/01/2023**, mediante pubblicazione in forma anonima sul Portale Appalti nella *pagina di dettaglio della procedura di gara - sezione Comunicazioni dell'Amministrazione*.

Non sono ammessi chiarimenti telefonici o non trasmessi tramite il Portale Appalti.

5) DESCRIZIONE DELL'APPALTO

Oggetto

Il progetto consiste nell'esecuzione di tutti i lavori necessari al **miglioramento sismico e adeguamento alle norme di sicurezza e antincendio dell'edificio sede del Liceo Artistico Scuola del Libro di Urbino sede in Via Bramante.**

Per maggiori informazioni si rinvia al Capo 1 Art. 2 del Capitolato speciale d'appalto.

P.O. 1.3 APPALTI E CONTRATTI – STAZIONE UNICA APPALTANTE (SUA)

Pesaro, viale Gramsci 4 - 61121 tel. 0721.3592359 – 2269 – 2348 - 2223 – 2375

Posta elettronica certificata (PEC): provincia.pesarourbino@legalmail.it

e-mail: c.rossi@provincia.ps.it – <http://www.provincia.pu.it>



Codice CPV e tipologia dei lavori

I lavori hanno come CPV il n.45454000-4 “Lavori di ristrutturazione” che comprende tutte le lavorazioni descritte nel Capitolato Speciale d’Appalto.

Categorie delle lavorazioni

Le lavorazioni, ai sensi dell’allegato a) al D.P.R. n. 207/2010, appartengono alle seguenti categorie:
Categoria OG 2 : Restauro e Manutenzione dei beni immobili sottoposti a tutela ai sensi delle disposizioni in materia di beni culturali ed ambientali

TABELLA A: Categoria prevalente e categorie scorporabili e subappaltabili dei lavori					
n.	Declaratoria	Categoria		Euro	Incidenza %
1	Restauro e Manutenzione	Prevalente	OG 2	287.130,00	100,00%

Luogo di esecuzione

L’edificio scolastico è situato in via Bramante n. 20 nel Comune di Urbino (PU) - Codice NUTS: ITI31.

Forma dell’appalto

Il contratto è stipulato a corpo ai sensi dell’art. 3 lett. dddd) del D.Lgs. n.50/2016.

Prescrizioni PNRR

L’intervento dovrà rispettare tutti i requisiti, le condizionalità e le tempistiche del PNRR previsti nell’“Accordo di concessione di finanziamento e meccanismi sanzionatori” tra Amministrazione Centrale e Soggetto Attuatore.

L’intervento dovrà rispettare i principi di “non arrecare un danno significativo agli obiettivi ambientali” c.d. “Do No Significant Harm” (DNSH) ai sensi dell’art. 17 del Regolamento UE 2020/852 del Parlamento Europeo e del Consiglio 18 Giugno 2020, individuati nell’elaborato “45 - RELAZIONE DI VERIFICA DEI VINCOLI DNSH” del progetto esecutivo.

Il progetto esecutivo è stato redatto nel rispetto dei seguenti criteri ambientali minimi (CAM) disciplinati dall’Allegato 2 al Decreto del Ministro dell’Ambiente della Tutela del Territorio e del Mare dell’11 gennaio 2017, pubblicato nella G.U. n. 23 del 28/01/2017 (decreto 23 giugno 2022 n. 256), e s.m.i.



6) VALORE DELL'APPALTO, IMPORTO A BASE DI GARA, MANODOPERA, CORRISPETTIVO, ANTICIPAZIONE E FINANZIAMENTO

L'importo complessivo dei lavori ad **Euro 287.130,00** oltre IVA ed è definito come segue:

a)	Importo lavori soggetti a ribasso d'asta	€ 282.309,76
b)	Oneri per la sicurezza inclusi nei prezzi e non soggetti a ribasso d'asta	€ 4.820,24
c)	Costo della manodopera	€ 131.506,29
a)+b)	IMPORTO TOTALE DELL'APPALTO	€ 287.130,00

L'importo posto a base d'asta è pari ad **€ 282.309,76**.

Il **costo della manodopera**, incluso nell'importo dei lavori, è pari ad **€ 131.506,29** ed è indicato ai sensi dell'art. 23, comma 16, del D.Lgs. n.50/2016.

Il **corrispettivo o importo contrattuale** sarà costituito dalla somma dell'importo dei lavori al netto del ribasso offerto in sede di gara e dell'importo dei costi della sicurezza e sarà liquidato secondo quanto indicato al Capo 4 del Capitolato speciale d'appalto.

Ai sensi dell'art. 35, comma 18, del D.Lgs. n.50/2019, all'appaltatore verrà riconosciuta un'**anticipazione del prezzo** pari al 20% dell'importo del contratto che sarà corrisposta entro 15 giorni dall'effettivo inizio della prestazione e dietro presentazione di garanzia fideiussoria bancaria o assicurativa. L'erogazione dell'anticipazione è consentita anche nel caso di consegna in via d'urgenza, ai sensi dell'art.91, comma 2, del D.L. n.18/2020.

L'intervento in oggetto, come indicato nella determinazione n.1457/2022 è **finanziato** con fondi trasferiti dallo Stato rientranti nel PROGETTO FINANZIATO DALL'UNIONE EUROPEA - NEXT GENERATION EU.

7) ESECUZIONE DELL'APPALTO

Cessione e subappalto

L'aggiudicatario, ai sensi dell'art.105, comma 1, del D.Lgs. n.50/2016, dovrà eseguire in proprio le opere o i lavori, i servizi, le forniture compresi nel contratto. A pena di nullità, fatto salvo quanto previsto dall'articolo 106, comma 1, lettera d), l'aggiudicatario non potrà cedere il contratto, non potrà affidare a terzi l'integrale esecuzione delle prestazioni o lavorazioni oggetto del contratto di appalto, nonché la prevalente esecuzione delle lavorazioni relative al complesso delle categorie prevalenti e dei contratti ad alta intensità di manodopera.

Il subappalto è disciplinato dall'art.105 comma 2 e seguenti del D.Lgs. n.50/2016 nonché dal Capo 9 del Capitolato speciale d'appalto.

P.O. 1.3 APPALTI E CONTRATTI – STAZIONE UNICA APPALTANTE (SUA)



In particolare si evidenzia che:

- **il concorrente, pena la mancata autorizzazione al subappalto, dovrà indicare in maniera dettagliata nella parte II sezione D del DGUE le prestazioni che intende subappaltare e la quota percentuale,**
- l'affidatario del subappalto dovrà rispettare le condizioni di cui all'art.105, comma 4, del D.Lgs. n.50/2016;
- il contraente principale e il subappaltatore sono responsabili in solido nei confronti della stazione appaltante in relazione alle prestazioni oggetto del contratto di subappalto e agli obblighi retributivi e contributivi ad eccezione dei casi indicati all'art.105, comma 13, lett. a) e c) del D.Lgs. n.50/2016;
- l'esecuzione delle prestazioni affidate in subappalto non può formare oggetto di ulteriore subappalto;
- la Stazione Appaltante corrisponderà all'affidatario l'importo dovuto per le prestazioni eseguite dai subappaltatori, salvo quanto previsto all'art.105, comma 13, del D.Lgs. n.50/2016.

Termini di esecuzione e penali

Il termine di esecuzione dei lavori è di **300 giorni** naturali, successivi e continuativi a decorrere dalla data riportata nel verbale di consegna dei lavori.

In caso di mancato rispetto del termine stabilito per l'ultimazione dei lavori, per ogni giorno naturale consecutivo di ritardo verrà applicata una penale di euro **1,00 per mille** dell'importo netto contrattuale. Per ogni ulteriore informazione si rinvia all'art. 18 del Capitolato speciale d'appalto.

Requisiti particolari di esecuzione

Per l'esecuzione del contratto non sono richiesti requisiti particolari di cui all'art.100 del D.Lgs. n.50/2016.

Obblighi in materia ambientale, sociale e del lavoro

Nell'esecuzione dell'appalto l'affidatario è tenuto al rispetto degli obblighi in materia ambientale, sociale e del lavoro stabiliti dalla normativa europea e nazionale, dai contratti collettivi e dalle disposizioni internazionali elencate nell'allegato X del D.Lgs. n.50/2016 (art.30, comma 3, del decreto citato).

Disciplina sul lavoro

L'affidatario applica al personale impiegato nei lavori oggetto del presente appalto il contratto collettivo nazionale e territoriale in vigore per il settore e per la zona nella quale si eseguono le prestazioni di lavoro stipulato dalle associazioni dei datori e dei prestatori di lavoro comparativamente più rappresentative sul piano nazionale e quelli il cui ambito di applicazione sia



strettamente connesso con l'attività oggetto dell'appalto o della concessione svolta dall'impresa anche in maniera prevalente (art.30, comma 4, del D.Lgs. n.50/2016).

Disposizioni in materia di sicurezza

I lavori appaltati devono svolgersi nel pieno rispetto di tutte le norme vigenti in materia di prevenzione degli infortuni e igiene del lavoro e in ogni caso in condizione di permanente sicurezza e igiene. Per quanto concerne le disposizioni in materia di sicurezza si rinvia al Capo 8 del Capitolato speciale d'appalto.

Piani di sicurezza

L'aggiornamento del piano di sicurezza e coordinamento facente parte della progettazione posta a base di gara è a carico dell'aggiudicatario.

Normativa regionale

Nell'esecuzione dei lavori che formano oggetto del presente appalto, l'affidatario è obbligato a quanto stabilito nella **legge regionale n. 33 del 18/11/2008 Regione Marche** avente ad oggetto "Norme in materia di costi per la prevenzione degli infortuni e la tutela della salute nei cantieri temporanei o mobili".

Si fa presente che la **legge regionale n. 8 del 23/02/2005 Regione Marche** obbliga tutte le Imprese Edili che hanno cantieri attivi nel territorio regionale ad iscriversi alla Cassa Edile competente per territorio. L'affidatario, pertanto, è obbligato a procedere a tale iscrizione comunicandone gli estremi alla stazione appaltante prima della stipula del relativo contratto.

Disciplina economica

Per la disciplina economica si rinvia al Capo 4 del Capitolato Speciale d'Appalto.

Revisione dei prezzi

Per la disciplina della revisione dei prezzi si rimanda all'art.27 del Capitolato Speciale d'appalto che richiama gli artt.106 del D.Lgs. n.50/2016 e 29 del D.L. n.4/2022.

Varianti

Per la disciplina delle varianti si rinvia al Capo 7 del Capitolato Speciale d'Appalto.

8) FORMA GIURIDICA DI PARTECIPAZIONE

Possono partecipare alla presente gara gli operatori economici invitati nel rispetto delle forme giuridiche di cui all'art.45, comma 2, del D.Lgs. n.50/2016.

P.O. 1.3 APPALTI E CONTRATTI – STAZIONE UNICA APPALTANTE (SUA)

Pesaro, viale Gramsci 4 - 61121 tel. 0721.3592359 – 2269 – 2348 - 2223 – 2375

Posta elettronica certificata (PEC): provincia.pesarourbino@legalmail.it

e-mail: c.rossi@provincia.ps.it – <http://www.provincia.pu.it>



I consorzi di cui all'articolo 45, comma 2, lettere b) e c), del D.Lgs. n.50/2016 (**consorzi fra società cooperative di produzione e lavoro, consorzi tra imprese artigiane e consorzi stabili**), sono tenuti ad indicare, in sede di offerta, per quali consorziati il consorzio concorre; a questi ultimi è fatto divieto di partecipare, in qualsiasi altra forma, alla medesima gara; in caso di violazione sono esclusi dalla gara sia il consorzio sia il consorziato; in caso di inosservanza di tale divieto si applica l'articolo 353 del codice penale.

E' fatto divieto ai concorrenti di partecipare alla gara in più di un **raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario di concorrenti**, ovvero di partecipare alla gara anche in forma individuale qualora abbia partecipato alla gara medesima in raggruppamento o consorzio ordinario di concorrenti.

E' consentita la presentazione di offerte da parte dei soggetti di cui all'articolo 45, comma 2, lettere d) ed e), del D.Lgs. n.50/2016 (**raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario di concorrenti**), anche se non ancora costituiti. In tal caso l'offerta deve essere sottoscritta da tutti gli operatori economici che costituiranno i raggruppamenti temporanei o i consorzi ordinari di concorrenti e contenere l'impegno che, in caso di aggiudicazione della gara, gli stessi operatori conferiranno mandato collettivo speciale con rappresentanza ad uno di essi, da indicare in sede di offerta e qualificato come mandatario, il quale stipulerà il contratto in nome e per conto proprio e dei mandanti.

Per quanto concerne la costituzione e la disciplina del raggruppamento temporaneo si rinvia a quanto stabilito dall'art.48 del D.Lgs. n.50/2016 .

E' vietata l'associazione in partecipazione. Salvo quanto disposto ai commi 18 e 19 dell'art.48 del D.Lgs. n.50/2016, è vietata qualsiasi modificazione alla composizione dei raggruppamenti temporanei e dei consorzi ordinari di concorrenti rispetto a quella risultante dall'impegno presentato in sede di offerta. L'inosservanza di tali divieti comporta l'annullamento dell'aggiudicazione o la nullità del contratto, nonché l'esclusione dei concorrenti riuniti in raggruppamento o consorzio ordinario di concorrenti, concomitanti o successivi alle procedure di affidamento relative al medesimo appalto.

Alle **aggregazioni tra le imprese aderenti al contratto di rete**, di cui all'articolo 45, comma 2, lettera f) del D.Lgs. n.50/2016 si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni di cui all'art.48 del medesimo decreto.

9) CONDIZIONI DI PARTECIPAZIONE

Gli operatori economici di cui al punto precedente devono essere in possesso dei seguenti requisiti minimi di partecipazione.

Requisiti di carattere generale (da dichiarare nella parte III del DGUE e nelle dichiarazioni

P.O. 1.3 APPALTI E CONTRATTI – STAZIONE UNICA APPALTANTE (SUA)



integrative al DGUE)

Costituiscono motivi di esclusione dell'operatore economico dalla partecipazione alla procedura di gara, ai sensi dell'**art.80 del D.Lgs. n.50/2016 e dell'ulteriore normativa vigente in materia:**

- 1) la condanna con sentenza definitiva o decreto penale di condanna divenuto irrevocabile o sentenza di applicazione della pena su richiesta ai sensi dell'articolo 444 del codice di procedura penale per uno dei seguenti reati:
 - a) delitti, consumati o tentati, di cui agli articoli 416, 416-bis del codice penale ovvero delitti commessi avvalendosi delle condizioni previste dal predetto articolo 416-bis ovvero al fine di agevolare l'attività delle associazioni previste dallo stesso articolo, nonché per i delitti, consumati o tentati, previsti dall'articolo 74 del decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, dall'articolo 291-quater del decreto del Presidente della Repubblica 23 gennaio 1973, n. 43 e dall'articolo 260 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, in quanto riconducibili alla partecipazione a un'organizzazione criminale, quale definita all'articolo 2 della decisione quadro 2008/841/GAI del Consiglio;
 - b) delitti, consumati o tentati, di cui agli articoli 317, 318, 319, 319-ter, 319-quater, 320, 321, 322, 322-bis, 346-bis, 353, 353-bis, 354, 355 e 356 del codice penale nonché all'articolo 2635 del codice civile;
 - b-bis) false comunicazioni sociali di cui articoli 2621 e 2622 del codice civile;
 - c) frode ai sensi dell'articolo 1 della convenzione relativa alla tutela degli interessi finanziari delle Comunità europee;
 - d) delitti, consumati o tentati, commessi con finalità di terrorismo, anche internazionale, e di eversione dell'ordine costituzionale reati terroristici o reati connessi alle attività terroristiche;
 - e) delitti di cui agli articoli 648-bis, 648-ter e 648-ter.1 del codice penale, riciclaggio di proventi di attività criminose o finanziamento del terrorismo, quali definiti all'articolo 1 del decreto legislativo 22 giugno 2007, n. 109 e successive modificazioni;
 - f) sfruttamento del lavoro minorile e altre forme di tratta di esseri umani definite con il decreto legislativo 4 marzo 2014, n. 24;
 - g) ogni altro delitto da cui derivi, quale pena accessoria, l'incapacità di contrattare con la pubblica amministrazione.

L'esclusione va disposta se la sentenza o il decreto ovvero la misura interdittiva sono stati emessi nei confronti: del titolare o del direttore tecnico, se si tratta di impresa individuale; di un socio o del direttore tecnico, se si tratta di società in nome collettivo; dei soci accomandatari o del direttore tecnico, se si tratta di società in accomandita semplice; dei membri del consiglio di amministrazione cui sia stata conferita la legale rappresentanza ivi compresi institori e procuratori generali, dei membri degli organi con poteri di direzione o di vigilanza o dei soggetti muniti di poteri di rappresentanza, di direzione o di controllo, del direttore tecnico o del socio unico persona fisica, ovvero del socio di maggioranza in caso di società con un numero di soci



pari o inferiore a quattro, se si tratta di altro tipo di società o consorzio.

In ogni caso l'esclusione e il divieto operano anche nei confronti dei soggetti **cessati** dalla carica nell'anno antecedente la data di pubblicazione/spedizione della presente lettera d'invito, qualora il concorrente non dimostri che vi sia stata completa ed effettiva dissociazione della condotta penalmente sanzionata.

L'esclusione non va disposta e il divieto non si applica quando il reato è stato depenalizzato ovvero quando è intervenuta la riabilitazione ovvero, nei casi di condanna ad una pena accessoria perpetua, quando questa è stata dichiarata estinta ai sensi dell'art.179, settimo comma, del codice penale ovvero quando il reato è stato dichiarato estinto dopo la condanna ovvero in caso di revoca della condanna medesima.

*Al fine di non incorrere in dichiarazioni mendaci, si consiglia di acquisire presso il competente ufficio del Casellario Giudiziale una “**visura**” (art. 33 DPR 14.11.2002, n. 313) in luogo del certificato del casellario giudiziale, perché in quest'ultimo documento non compaiono tutte le condanne subite quando è rilasciato a favore di soggetti privati (art. 689 c.p.p. e art. 24 D.P.R. 313/2002).*

- 2) la sussistenza di cause di decadenza, di sospensione o di divieto previste dall'articolo 67 del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159 o di un tentativo di infiltrazione mafiosa di cui all'articolo 84, comma 4, del medesimo decreto. Resta fermo quanto previsto dagli articoli 34-bis, commi 6 e 7, 88, comma 4-bis, e 92, commi 2 e 3, del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, con riferimento rispettivamente alle comunicazioni antimafia e alle informazioni antimafia.
- 3) la commissione di violazioni gravi, definitivamente accertate, rispetto agli obblighi relativi al pagamento delle imposte e tasse o dei contributi previdenziali, secondo la legislazione italiana o quella dello Stato in cui sono stabiliti.

Costituiscono gravi violazioni quelle che comportano un omesso pagamento di imposte e tasse superiore all'importo di cui all'articolo 48-bis, commi 1 e 2-bis, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602.

Costituiscono violazioni definitivamente accertate quelle contenute in sentenze o atti amministrativi non più soggetti ad impugnazione.

Costituiscono gravi violazioni in materia contributiva e previdenziale quelle ostantive al rilascio del documento unico di regolarità contributiva (DURC), di cui al decreto del Ministero del lavoro e delle politiche sociali 30 gennaio 2015, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 125 del 1° giugno 2015 ovvero delle certificazioni rilasciate dagli enti previdenziali di riferimento non aderenti al sistema dello sportello unico previdenziale.

La stazione appaltante può escludere l'operatore economico quando è a conoscenza e può



adeguatamente dimostrare che lo stesso ha commesso gravi violazioni non definitivamente accertate agli obblighi relativi al pagamento di imposte e tasse o contributi previdenziali.

Costituiscono gravi violazioni non definitivamente accertate in materia contributiva e previdenziale quelle sopra indicate.

Costituiscono gravi violazioni non definitivamente accertate in materia fiscale, ai sensi del DM MEF del 28/09/2022, quelle che comportano l'inottemperanza ad un obbligo di pagamento di imposte o tasse per un importo che, con esclusione di sanzioni e interessi, è pari o superiore al 10% del valore dell'appalto. Per gli appalti suddivisi in lotti, la soglia di gravità è rapportata al valore del lotto o dei lotti per i quali l'operatore economico concorre. In caso di subappalto o di partecipazione in raggruppamenti temporanei o in consorzi, la soglia di gravità riferita al subappaltatore o al partecipante al raggruppamento o al consorzio è rapportata al valore della prestazione assunta dal singolo operatore economico. In ogni caso, l'importo della violazione non deve essere inferiore a 35.000 euro.

L'esclusione non si applica quando l'operatore economico ha ottemperato ai suoi obblighi pagando o impegnandosi in modo vincolante a pagare le imposte o i contributi previdenziali dovuti, compresi eventuali interessi o multe, ovvero quando il debito tributario o previdenziale sia comunque integralmente estinto, purché l'estinzione, il pagamento o l'impegno si siano perfezionati anteriormente alla scadenza del termine per la presentazione delle domande.

- 4) la presenza di gravi infrazioni debitamente accertate alle norme in materia di salute e sicurezza sul lavoro nonché agli obblighi di cui all'articolo 30, comma 3, del D.Lgs. n.50/2016, che la stazione appaltante possa dimostrare con qualunque mezzo adeguato.
- 5) lo stato di fallimento, di liquidazione coatta, di concordato preventivo o l'essere in corso di un procedimento per la dichiarazione di una di tali situazioni, fermo restando quanto previsto dagli articoli 110 del D.Lgs. n.50/2016 e 186-bis del regio decreto 16 marzo 1942, n.267.
- 6) l'essersi reso colpevole di gravi illeciti professionali, tali da rendere dubbia l'integrità o l'affidabilità dell'operatore economico, che la stazione appaltante dimostri con mezzi adeguati.

Tra questi rientrano: le significative carenze nell'esecuzione di un precedente contratto di appalto o di concessione che ne hanno causato la risoluzione anticipata, non contestata in giudizio, ovvero confermata all'esito di un giudizio, ovvero hanno dato luogo ad una condanna al risarcimento del danno o ad altre sanzioni; il tentativo di influenzare indebitamente il processo decisionale della stazione appaltante o di ottenere informazioni riservate ai fini di proprio vantaggio; il fornire, anche per negligenza, informazioni false o fuorvianti suscettibili di influenzare le decisioni sull'esclusione, la selezione o l'aggiudicazione ovvero l'omettere le informazioni dovute ai fini del corretto svolgimento della procedura di selezione.

- 7) aver tentato di influenzare indebitamente il processo decisionale della stazione appaltante o di ottenere informazioni riservate a fini di proprio vantaggio oppure abbia fornito, anche per

P.O. 1.3 APPALTI E CONTRATTI – STAZIONE UNICA APPALTANTE (SUA)

Pesaro, viale Gramsci 4 - 61121 tel. 0721.3592359 – 2269 – 2348 - 2223 – 2375

Posta elettronica certificata (PEC): provincia.pesarourbino@legalmail.it

e-mail: c.rossi@provincia.ps.it – <http://www.provincia.pu.it>



negligenza, informazioni false o fuorvianti suscettibili di influenzare le decisioni sull'esclusione, la selezione o l'aggiudicazione, ovvero abbia omesso le informazioni dovute ai fini del corretto svolgimento della procedura di selezione;

- 8) aver dimostrato significative o persistenti carenze nell'esecuzione di un precedente contratto di appalto o di concessione che ne hanno causato la risoluzione per inadempimento ovvero la condanna al risarcimento del danno o altre sanzioni comparabili;
- 9) aver commesso grave inadempimento nei confronti di uno o più subappaltatori, riconosciuto o accertato con sentenza passata in giudicato;
- 10) determinare, con la propria partecipazione, una situazione di conflitto di interesse ai sensi dell'articolo 42, comma 2, del D.Lgs. n.50/2016 non diversamente risolvibile;
- 11) determinare una distorsione della concorrenza derivante dal precedente coinvolgimento degli operatori economici nella preparazione della procedura d'appalto di cui all'articolo 67 del D.Lgs. n.50/2016 che non possa essere risolta con misure meno intrusive;
- 12) essere stato soggetto a sanzione interdittiva di cui all'articolo 9, comma 2, lettera c) del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231 o altra sanzione che comporta il divieto di contrarre con la pubblica amministrazione, compresi i provvedimenti interdittivi di cui all'articolo 14 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81;
- 13) il presentare nella procedura di gara in corso e negli affidamenti di subappalti documentazione o dichiarazioni non veritiere;
- 14) l'iscrizione nel casellario informatico tenuto dall'Osservatorio dell'ANAC per aver presentato false dichiarazioni o falsa documentazione nelle procedure di gara e negli affidamenti di subappalti per il periodo durante il quale perdura l'iscrizione;
- 15) l'iscrizione nel casellario informatico tenuto dall'Osservatorio dell'ANAC per aver presentato false dichiarazioni o falsa documentazione ai fini del rilascio dell'attestazione di qualificazione per il periodo durante il quale perdura l'iscrizione;
- 16) la violazione del divieto di intestazione fiduciaria di cui all'articolo 17 della legge 19 marzo 1990, n. 55. L'esclusione ha durata di un anno decorrente dall'accertamento definitivo della violazione e va comunque disposta se la violazione non è stata rimossa;



- 17) la mancata presentazione della certificazione di cui all'articolo 17 della legge 12 marzo 1999, n. 68, ovvero la mancata autocertificazione della sussistenza del medesimo requisito;
- 18) la mancata denuncia dei fatti all'autorità giudiziaria, quando l'operatore economico è stato vittima dei reati previsti e puniti dagli articoli 317 e 629 del codice penale aggravati ai sensi dell'articolo 7 del decreto-legge 13 maggio 1991, n. 152, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 luglio 1991, n. 203, salvo che ricorrano i casi previsti dall'articolo 4, primo comma, della legge 24 novembre 1981, n. 689. La suddetta circostanza deve emergere dagli indizi a base della richiesta di rinvio a giudizio formulata nei confronti dell'imputato nell'anno antecedente alla pubblicazione/spedizione della presente lettera d'invito e deve essere comunicata, unitamente alle generalità del soggetto che ha omesso la predetta denuncia, dal procuratore della Repubblica procedente all'ANAC, la quale cura la pubblicazione della comunicazione sul sito dell'Osservatorio;
- 19) il trovarsi rispetto ad un altro partecipante alla medesima procedura di affidamento, in una situazione di controllo di cui all'articolo 2359 del codice civile o in una qualsiasi relazione, anche di fatto, se la situazione di controllo o la relazione comporti che le offerte siano imputabili ad un unico centro decisionale;
- 20) il trovarsi nelle condizioni di cui all'art.53, comma 16-ter, del D.Lgs. n.165/2001.
I dipendenti che, negli ultimi tre anni di servizio, hanno esercitato poteri autoritativi o negoziali per conto delle pubbliche amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, non possono svolgere, nei tre anni successivi alla cessazione del rapporto di pubblico impiego, attività lavorativa o professionale presso i soggetti privati destinatari dell'attività della pubblica amministrazione svolta attraverso i medesimi poteri. I contratti conclusi e gli incarichi conferiti in violazione di quanto previsto dal presente comma sono nulli ed è fatto divieto ai soggetti privati che li hanno conclusi o conferiti di contrattare con le pubbliche amministrazioni per i successivi tre anni con obbligo di restituzione dei compensi eventualmente percepiti e accertati ad essi riferiti;
- 21) il trovarsi nelle condizioni di cui all'art. 1-bis, comma 14, della L. n.383/2001.
I soggetti che si avvalgono dei piani individuali di emersione sono esclusi dalle gare di appalto pubblico fino alla conclusione del periodo di emersione;
- 22) il trovarsi nelle condizioni di cui all'art.48, comma 7, del D.Lgs. n.50/2016.
E' fatto divieto ai concorrenti di partecipare alla gara in più di un raggruppamento temporaneo, ovvero di partecipare alla gara anche in forma individuale qualora abbiano partecipato alla gara medesima in raggruppamento.



I consorzi fra società cooperative di produzione e lavoro, consorzi tra imprese artigiane e consorzi stabili, sono tenuti ad indicare, in sede di offerta, per quali consorziati il consorzio concorre; a questi ultimi è fatto divieto di partecipare, in qualsiasi altra forma, alla medesima gara; in caso di violazione sono esclusi dalla gara sia il consorzio sia il consorziato; in caso di inosservanza di tale divieto si applica l'articolo 353 del codice penale.

L'esclusione sarà disposta in qualunque momento della procedura qualora risulti che l'operatore economico si trova, a causa di atti compiuti o omessi prima o nel corso della procedura, in una delle situazioni di cui ai precedenti punti da 1 a 22.

Nelle situazioni di cui al precedente punto 1, limitatamente alle ipotesi in cui la sentenza definitiva abbia imposto una pena detentiva non superiore a 18 mesi ovvero abbia riconosciuto l'attenuante della collaborazione come definita per le singole fattispecie di reato, o di cui ai precedenti punti da 4 a 19, l'operatore economico è ammesso a provare di aver risarcito o di essersi impegnato a risarcire qualunque danno causato dal reato o dall'illecito e di aver adottato provvedimenti concreti di carattere tecnico, organizzativo e relativi al personale idonei a prevenire ulteriori reati o illeciti. Se la stazione appaltante ritiene che le misure adottate siano sufficienti, l'operatore economico non è escluso dalla procedura d'appalto; viceversa dell'esclusione viene data motivata comunicazione all'operatore economico.

Un operatore economico escluso con sentenza definitiva dalla partecipazione alle procedure di appalto, non può avvalersi della possibilità prevista al precedente capoverso nel corso del periodo di esclusione derivante da tale sentenza.

Se la sentenza penale di condanna definitiva non fissa la durata della pena accessoria della incapacità di contrattare con la pubblica amministrazione, la durata della esclusione dalla procedura d'appalto o concessione è:

- a) perpetua, nei casi in cui alla condanna consegue di diritto la pena accessoria perpetua, ai sensi dell'articolo 317-bis, primo comma, primo periodo, del codice penale, salvo che la pena sia dichiarata estinta ai sensi dell'articolo 179, settimo comma, del codice penale;
- b) pari a sette anni nei casi previsti dall'articolo 317-bis, primo comma, secondo periodo, del codice penale, salvo che sia intervenuta riabilitazione;
- c) pari a cinque anni nei casi diversi da quelli di cui alle lettere a) e b), salvo che sia intervenuta riabilitazione.

Nei casi di cui alle lettere b) e c) di cui sopra, se la pena principale ha una durata inferiore, rispettivamente, a sette e cinque anni di reclusione, la durata della esclusione è pari alla durata della pena principale. Nei casi di cui ai precedenti punti da 4 a 19, la durata della esclusione è pari a tre anni, decorrenti dalla data di adozione del provvedimento amministrativo di esclusione ovvero, in caso di contestazione in giudizio, dalla data di passaggio in giudicato della sentenza. Nel tempo occorrente alla definizione del giudizio, la stazione appaltante deve tenere conto di tale fatto ai fini della propria valutazione circa la sussistenza del presupposto per escludere dalla partecipazione alla



procedura l'operatore economico che l'abbia commesso.

Le cause di esclusione di cui ai precedenti punti da 1 a 19 non si applicano alle aziende o società sottoposte a sequestro o confisca ai sensi dell'articolo 12-sexies del decreto-legge 8 giugno 1992, n. 306, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 1992, n. 356 o degli articoli 20 e 24 del decreto legislativo 6 settembre 2011 n. 159, ed affidate ad un custode o amministratore giudiziario o finanziario, limitatamente a quelle riferite al periodo precedente al predetto affidamento.

In caso di presentazione di falsa dichiarazione o falsa documentazione, nella presente procedura di gara e nell'eventuale affidamento di subappalto, la stazione appaltante ne darà segnalazione all'Autorità che, se ritiene che siano state rese con dolo o colpa grave in considerazione della rilevanza o della gravità dei fatti oggetto della falsa dichiarazione o della presentazione di falsa documentazione, dispone l'iscrizione nel casellario informatico ai fini dell'esclusione dalle procedure di gara e dagli affidamenti di subappalto ai sensi del comma 1 fino a due anni, decorso il quale l'iscrizione è cancellata e perde comunque efficacia.

Requisiti di idoneità professionale di cui all'art.83 comma 1 lettera a) del D.Lgs. n.50/2016 (da dichiarare nella parte IV Sezione A del DGUE)

I concorrenti, se cittadini italiani o di altro Stato membro residenti in Italia, devono essere **iscritti nel registro della camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura o nel registro delle commissioni provinciali per l'artigianato o presso i competenti ordini professionali** per attività coerenti con quelle oggetto della presente procedura di gara.

Al cittadino di altro Stato membro non residente in Italia, è richiesta la prova dell'iscrizione, secondo le modalità vigenti nello Stato di residenza, in uno dei registri professionali o commerciali di cui all'allegato XVI del citato decreto, mediante dichiarazione giurata o secondo le modalità vigenti nello Stato membro nel quale è stabilito ovvero mediante attestazione, sotto la propria responsabilità, che il certificato prodotto è stato rilasciato da uno dei registri professionali o commerciali istituiti nel Paese in cui è residente.

Requisiti ai sensi dell'art.47, comma 3, del D.L. N.77/2021 convertito in L. n.108/2021 (da dichiarare nella sezione 8 delle dichiarazioni integrative al DGUE)

Sono esclusi dalla partecipazione alla presente procedura di gara, in forma singola ovvero in raggruppamento temporaneo, gli operatori economici che occupano un numero pari o superiore a quindici dipendenti e non tenuti alla redazione del rapporto sulla situazione del personale che, nei dodici mesi precedenti al termine di presentazione dell'offerta, hanno omesso di produrre alla stazione appaltante di un precedente contratto finanziato in tutto o in parte con i fondi del PNRR o del PNC la relazione di genere sulla situazione del personale maschile e femminile di cui all'articolo 47, comma 3, del decreto legge 31 maggio 2021, n. 77, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio 2021, n. 108.



Requisiti ai sensi dell'art.47, comma 4, del D.L. n.77/2021 convertito in L. n.108/2021 (da dichiarare nella sezione 8 delle dichiarazioni integrative al DGUE)

Ai sensi dell'articolo 47, comma 4, del decreto legge 31 maggio 2021, n. 77, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio 2021, n. 108, l'operatore economico deve:

1) aver assolto, al momento della presentazione dell'offerta stessa, agli obblighi in materia di lavoro delle persone con disabilità di cui alla legge 12 marzo 1999, n. 68.

Costituisce causa di esclusione dell'operatore economico dalla procedura di gara, il mancato rispetto, al momento della presentazione dell'offerta, degli obblighi in materia di lavoro delle persone con disabilità di cui alla legge 12 marzo 1999, n. 68;

2) assumersi l'obbligo di riservare, in caso di aggiudicazione e in caso di necessità di effettuare nuove assunzioni per l'esecuzione del contratto o per la realizzazione di attività ad esso connesse o strumentali, almeno la quota del 30% delle stesse all'occupazione giovanile (persone di età inferiore ai 36 anni).

Il mancato rispetto della quota del 30% di assunzione di giovani comporta l'applicazione delle penali di cui all'articolo 47, comma 6, del decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio 2021, n. 108, da commisurarsi in base alla gravità della violazione e proporzionali rispetto all'importo del contratto o alla prestazione dello stesso.

Le penali dovute, in deroga all'art. 113 bis del D. lgs. 50/2016, ai sensi dell'art. 50 della citata L. 108/2021, sono calcolate nella misura giornaliera dell'1 per mille dell'ammontare netto contrattuale e non possono comunque superare complessivamente il 20 per cento di detto ammontare netto contrattuale.

Si precisa che, in deroga a quanto previsto dall'articolo 47, comma 4, del decreto legge 31 maggio 2021, n. 77, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio 2021, n. 108 e in base al tasso di occupazione femminile riscontrato nel settore costruzioni a livello nazionale risultante dai dati forniti dall'ISTAT – anno 2021, viene esclusa la richiesta del raggiungimento della quota percentuale del 30% di occupazione femminile delle assunzioni necessarie per l'esecuzione del contratto o per la realizzazione di attività ad esso connesse e strumentali poiché tale richiesta determinerebbe significative difficoltà in relazione alle caratteristiche delle prestazioni da svolgere nell'appalto in oggetto. La deroga è quindi finalizzata ad evitare di determinare, nel breve periodo, un onere troppo gravoso per i settori i cui tassi di occupazione femminile sono lontani da quelli prevalenti nel sistema economico nazionale come indicato nelle “Linee Guida per favorire le pari opportunità di Genere e generazionali nonché l'inclusione lavorativa delle persone con disabilità nei contratti pubblici finanziati con le risorse del PNRR e del PNC” pubblicate in G.U. n. 309 del 30/12/2021.

Requisiti di qualificazione di cui all'art.84 del D.Lgs. n.50/2016(da dichiarare nella parte II lett. A del DGUE)

I concorrenti devono essere in possesso della qualificazione nelle seguenti categorie riferibili all'allegato a) al D.P.R. n.207/2010:



Categoria	Declaratoria	Importo	Classifica
OG2	Restauro e Manutenzione dei beni immobili sottoposti a tutela ai sensi delle disposizioni in materia di beni culturali ed ambientali	€. 287.130,00	II

Il requisito è comprovato mediante attestazione da parte degli appositi organismi di diritto privato autorizzati dall'ANAC.

Si richiama l'attenzione, a quanto specificato all'art.61 comma 2 del D.P.R. n.207/2010 ovvero che la qualificazione in una categoria abilita l'impresa a partecipare alle gare e ad eseguire i lavori nei limiti della propria classifica incrementata di un quinto; nel caso di imprese raggruppate o consorziate la medesima disposizione si applica con riferimento a ciascuna impresa raggruppata o consorziate, a condizione che essa sia qualificata per una classifica pari ad almeno un quinto dell'importo dei lavori a base di gara; nel caso di imprese raggruppate o consorziate la disposizione non si applica alla mandataria ai fini del conseguimento del requisito minimo di cui all'[art.92, comma 2](#), del medesimo decreto (raggruppamenti di tipo orizzontale).

N.B. Il concorrente non può soddisfare i requisiti di qualificazione mediante ricorso all'istituto dell'avvalimento di cui all'art.89 del D.Lgs. n.50/2016 (in quanto la Categoria OG2 essendo a qualificazione obbligatoria non lo consente).

Sopralluogo

Il sopralluogo alla presenza del personale della Provincia **NON è obbligatorio**.

Tuttavia, se il concorrente lo ritenesse necessario, potrà prendere appuntamento contattando il RUP, Ing. Eros Massarini, al seguente numero telefonico 0721/3592237 o indirizzo e-mail e.massarini@provincia.ps.it .

La persona che effettua la visita dei luoghi potrà rappresentare un solo concorrente, singolo o associato.

Verifica delle condizioni di partecipazione

La verifica della sussistenza delle condizioni di partecipazione avviene, ai sensi dell'articolo 216, comma 13 del Codice, attraverso l'utilizzo del sistema AVCpass, reso disponibile dall'Autorità Anticorruzione con la delibera attuativa n. 111 del 20 dicembre 2012 e al quale sarà necessario registrarsi per acquisire il "PASSOE" di cui all'art. 2, comma 3.2, della succitata delibera, da produrre assieme alla documentazione amministrativa.

In ogni caso, qualora si riscontrassero inadeguatezze del sistema, la Provincia si riserva la possibilità di effettuare le verifiche in via documentale.



10) MODALITA' DI PRESENTAZIONE DELL'OFFERTA

L'offerta è composta dalle buste contenenti rispettivamente la documentazione amministrativa ed economica come descritte ai seguenti punti 12 e 13 e, a pena di esclusione deve essere presentata tramite il Portale Appalti

entro le ore 10,00 del giorno 31.01.2023

L'orario di riferimento è esclusivamente quello che si legge sulla schermata del Portale Appalti e non quello del singolo computer dal quale si effettua l'invio.

Considerato che la piattaforma telematica non permette l'invio dell'offerta oltre il termine di scadenza previsto e che l'operazione di trasmissione del plico telematico può richiedere anche qualche minuto per l'elaborazione a seconda delle dimensioni dei files contenuti nelle varie buste, si invita gli operatori ad avviare le attività di registrazione (se mai effettuata nemmeno per una gara precedente) e di invio dell'offerta con adeguato anticipo onde evitare la mancata trasmissione per decorso del termine. Rimane pertanto responsabilità degli operatori economici l'invio tempestivo e completo di quanto richiesto nel termine perentorio indicato, fatto salvo **il malfunzionamento della piattaforma non imputabile all'operatore economico che andrà comunicato all'Assistenza Tecnica e alla Provincia al momento della rilevazione con allegata la documentazione a comprova** (ad es. screenshot completo della schermata di segnalazione degli errori) **che abbia data o orario antecedente alla scadenza del termine di presentazione delle offerte.**

Si precisa che entro il medesimo termine i concorrenti possono annullare l'offerta presentata e ripresentarla mentre non sono ammesse né integrazioni al plico presentato né integrazioni o sostituzioni alle singole buste.

La piattaforma telematica registra ogni collegamento effettuato e ogni operazione eseguita dagli utenti. Tali registrazioni, che hanno carattere riservato e non saranno divulgate a terzi, salvo ordine del giudice o in caso di legittima richiesta di accesso agli atti, costituiscono piena prova nei confronti degli utenti relativamente l'ora e il giorno di ogni operazione compiuta.

Non saranno ammesse offerte presentate in modalità diversa (cartacea o mediante pec).

11) REDAZIONE E SOTTOSCRIZIONE DELLA DOCUMENTAZIONE DA PRESENTARE

Redazione dei documenti

I documenti composti da più pagine devono essere numerati con la formula «pagina n.X di n.Y» oppure «X/Y» (dove X è il numero di ciascuna pagina e Y il numero totale delle pagine del singolo documento).

I documenti devono essere nominati come segue: **nome operatore economico in breve** (è sufficiente il mandatario in caso di RTI) – **tipo documento** (es. dgue, dichiarazioni integrative....)

La documentazione, ove non richiesta espressamente in originale, potrà essere prodotta in copia



autentica o in copia conforme ai sensi, rispettivamente, degli artt. 18 e 19 del D.P.R. n.445/2000. Ove non diversamente specificato è ammessa la copia semplice.

In caso di concorrenti non stabiliti in Italia, la documentazione dovrà essere prodotta in modalità idonea equivalente secondo la legislazione dello Stato di appartenenza; si applicano gli articoli 83, comma 3, 86 e 90 del Codice.

Tutta la documentazione da produrre deve essere in lingua italiana o, se redatta in lingua straniera, deve essere corredata da traduzione giurata in lingua italiana. In caso di contrasto tra testo in lingua straniera e testo in lingua italiana prevarrà la versione in lingua italiana, essendo a rischio del concorrente assicurare la fedeltà della traduzione.

Sottoscrizione

Tutte le dichiarazioni sostitutive rese ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. n.445/2000, ivi compresi il DGUE, le dichiarazioni integrative nonché l'**offerta tecnica** e l'**offerta economica** **devono essere sottoscritte con firma digitale:**

- dal legale rappresentante del concorrente o da un suo procuratore (in caso di sottoscrizione del procuratore, il concorrente allega scansione della procura oppure la dichiarazione sostitutiva resa dal procuratore attestante la sussistenza dei poteri rappresentativi conferiti con la procura qualora gli stessi risultino espressamente indicati nella visura camerale);
- nel caso di raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario costituiti, dalla mandataria/capofila;
- nel caso di raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario non ancora costituiti, da tutti i soggetti che costituiranno il raggruppamento o consorzio;
- nel caso di consorzio di cooperative e imprese artigiane o di consorzio stabile di cui all'art. 45, comma 2 lett. b) e c) del Codice, la domanda è sottoscritta dal consorzio medesimo;
- nel caso di aggregazioni di imprese aderenti al contratto di rete si fa riferimento alla disciplina prevista per i raggruppamenti temporanei di imprese, in quanto compatibile. In particolare:
 - a. **se la rete è dotata di un organo con potere di rappresentanza e con soggettività giuridica**, ai sensi dell'art. 3, comma 4-quater, del d.l. 10 febbraio 2009, n. 5, la domanda di partecipazione deve essere sottoscritta dal solo operatore economico che riveste la funzione di organo ;
 - b. **se la rete è dotata di un organo con potere di rappresentanza ma è priva di soggettività giuridica**, ai sensi dell'art. 3, comma 4-quater, del d.l. 10 febbraio 2009, n. 5, la domanda di partecipazione deve essere sottoscritta dall'impresa che riveste le funzioni di organo nonché da ognuna delle imprese aderenti al contratto di rete che partecipano alla gara;
 - c. **se la rete è dotata di un organo privo del potere di rappresentanza o se la rete è sprovvista di organo**, oppure se l'organo è privo dei requisiti di qualificazione richiesti per assumere la veste di mandataria, la domanda di partecipazione deve essere sottoscritta



dall'impresa aderente alla rete che riveste la qualifica di mandataria, ovvero, in caso di partecipazione nelle forme del raggruppamento da costituirsi, da ognuna delle imprese aderenti al contratto di rete che partecipa alla gara.

Dichiarazioni

Le istanze, le dichiarazioni sostitutive di certificazione o di atto di notorietà di cui agli artt.46 e 47 del D.P.R. n.445/2000, i certificati e ogni altro documento presentato dal concorrente devono essere redatti in lingua italiana o corredati di traduzione giurata.

L'autenticazione delle copie di atti e documenti deve essere ottenuta con le modalità previste dall'art.18 del D.P.R. n. 445/2000.

La dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà di cui all'art.47 del D.P.R. n.445/2000 può riguardare anche il fatto che la copia di un atto o documento sia conforme all'originale (art.19 del decreto citato).

Le istanze e le dichiarazioni di cui al primo capoverso, sono sottoscritte dall'interessato e presentate unitamente a copia fotostatica non autenticata di un documento di identità del sottoscrittore, ai sensi dell'art.38 del D.P.R. n.445/2000.

Per i concorrenti non aventi sede legale in uno dei Paesi dell'Unione europea, le dichiarazioni sostitutive sono rese mediante documentazione idonea equivalente secondo la legislazione dello Stato di appartenenza.

La Provincia ha predisposto i moduli necessari per la redazione delle dichiarazioni sostitutive ai sensi dell'art.48 del D.P.R. n.445/2000 e, pertanto, se ne consiglia l'utilizzo al fine di ridurre al minimo le eventuali esclusioni dalla gara per irregolarità.

Documento di identità

Trattandosi di procedura di gara interamente telematica, **non è necessario produrre la scansione di un documento di riconoscimento del sottoscrittore**, anche se lo stesso sarebbe utile per agevolare i controlli di competenza della Provincia (nel caso in cui lo stesso venga allegato è sufficiente produrre una sola copia scansionata anche in presenza di più dichiarazioni su più fogli distinti).

Falsità in atti e dichiarazioni mendaci

Chiunque rilascia dichiarazioni mendaci, forma atti falsi o ne fa uso nei casi previsti dal D.P.R. n. 445/2000 è punito ai sensi del codice penale e delle leggi speciali in materia (art.76 del decreto citato). Pertanto, qualora l'esito delle verifiche delle condizioni di partecipazione non confermi le dichiarazioni del concorrente, quest'ultimo sarà escluso dalla gara con conseguente applicazione delle sanzioni previste dal sopra richiamato art.76.

12) BUSTA AMMINISTRATIVA

Ai fini del corretto caricamento della documentazione amministrativa nel Portale Appalti si rinvia al

P.O. 1.3 APPALTI E CONTRATTI – STAZIONE UNICA APPALTANTE (SUA)

Pesaro, viale Gramsci 4 - 61121 tel. 0721.3592359 – 2269 – 2348 - 2223 – 2375

Posta elettronica certificata (PEC): provincia.pesarourbino@legalmail.it

e-mail: c.rossi@provincia.ps.it – <http://www.provincia.pu.it>



manuale “Guida per la presentazione di un’Offerta telematica” paragrafo 4.

La busta amministrativa contiene il Documento di Gara Unico Europeo (DGUE), le dichiarazioni integrative e le attestazioni richieste nel P.N.R.R. , nonché la documentazione a corredo in relazione alle diverse forme di partecipazione.

1) Documento di gara unico europeo

Il concorrente compila il DGUE secondo il modello di cui all’**allegato n. 1** (schema predisposto con Decreto del Ministero delle Infrastrutture e Trasporti n.3 del 18/07/2016).

Parte I – Informazioni sulla procedura di appalto e sull’amministrazione aggiudicatrice o ente aggiudicatore

Parte già compilata dalla Provincia.

Parte II – Informazioni sull’operatore economico

Il concorrente rende tutte le informazioni richieste mediante la compilazione delle parti pertinenti.

In caso di ricorso al subappalto si richiede la compilazione della sezione D

Il concorrente, pena l’impossibilità di ricorrere al subappalto, indica l’elenco delle prestazioni che intende subappaltare con la relativa quota percentuale dell’importo complessivo del contratto.

Parte III – Motivi di esclusione

Il concorrente dichiara di non trovarsi nelle condizioni previste dal punto 6 della presente lettera invito (Sez. A-B-C-D).

Parte IV – Criteri di selezione

Il concorrente dichiara di possedere tutti i requisiti richiesti dai criteri di selezione barrando direttamente la sezione «**α**» ovvero compilando quanto segue:

- a) la sezione A per dichiarare il possesso del requisito relativo all’idoneità professionale di cui al punto 7 della presente lettera invito.

Parte VI – Dichiarazioni finali

Il concorrente rende tutte le informazioni richieste mediante la compilazione delle parti pertinenti.



Il DGUE deve essere presentato:

- nel caso di raggruppamenti temporanei, consorzi ordinari, GEIE, da tutti gli operatori economici che partecipano alla procedura in forma congiunta;
- nel caso di aggregazioni di imprese di rete da ognuna delle imprese retiste, se l'intera rete partecipa, ovvero dall'organo comune e dalle singole imprese retiste indicate;
- nel caso di consorzi cooperativi, di consorzi artigiani e di consorzi stabili, dal consorzio e dai consorziati per conto dei quali il consorzio concorre;

In caso di incorporazione, fusione societaria o cessione d'azienda, le dichiarazioni di cui all'art. 80, commi 1, 2 e 5, lett. 1) del Codice, devono riferirsi anche ai soggetti di cui all'art. 80 comma 3 del Codice che hanno operato presso la società incorporata, fusasi o che ha ceduto l'azienda nell'anno antecedente la data di pubblicazione del bando di gara.

2) Dichiarazioni integrative al DGUE

Ciascun concorrente rende ulteriori dichiarazioni, anche ai sensi degli artt. 46 e 47 del DPR 445/2000, previste nell'**allegato n.2** alla presente lettera d'invito.

3) Garanzia provvisoria

Ai sensi dell'art.1 c.4 del D.L. n.76 del 16/07/2020 convertito in Legge n.120 del 11/09/2020 non è richiesta la garanzia provvisoria di cui all'art.93 del D.Lgs. n.50/2016.

4) Documentazione a corredo

Il concorrente allega:

- a) **Attestazione**, pena l'esclusione, **dell'avvenuto versamento del contributo a favore dell'Autorità Nazionale Anticorruzione pari ad € 20,00** secondo le modalità di cui alla delibera ANAC n. 830 del 21/12/2021 pubblicata sul sito dell'ANAC nella sezione "contributi in sede di gara".

Il versamento della contribuzione dovrà essere effettuato esclusivamente secondo le modalità stabilite dalle "istruzioni operative" in vigore, pubblicate sul sito di ANAC.

Qualora l'operatore economico attesti di aver effettuato il pagamento, per mero errore, mediante una modalità diversa da quella richiesta dall'Autorità, la Stazione Appaltante, ai fini dell'ammissione del concorrente deve richiedere che venga effettuato un nuovo versamento con una delle modalità ammesse.

In caso di mancata presentazione della ricevuta la stazione appaltante accerta il pagamento mediante consultazione del sistema AVCpass.

Qualora il pagamento non risulti registrato nel sistema, la mancata presentazione della ricevuta potrà essere sanata ai sensi dell'art. 83, comma 9 del Codice, a condizione che il pagamento sia stato già effettuato prima della scadenza del termine di presentazione dell'offerta.



In caso di mancata dimostrazione dell'avvenuto pagamento, la stazione appaltante **esclude** il concorrente dalla procedura di gara, ai sensi dell'art. 1, comma 67 della l. 266/2005.

Autodichiarazione di assenza conflitto interessi

Ciascun concorrente rende le dichiarazioni, ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. 445/2000, contenute nel modello di cui all'**allegato n.3** riguardante l'assenza di conflitto di interessi nell'ambito degli interventi a valere sul PNRR.

5) Attestazione del rispetto del principio DNSH (“Do No Significant Harm”) ai sensi dell’art. 17 del Reg. UEE 2020/852 nell’ambito degli interventi a valere sul PNRR

Ciascun concorrente rende le dichiarazioni, ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. 445/2000, contenute nel modello di cui all'**allegato n.4** e riguardanti:

- la coerenza del lavoro / servizio / fornitura / offerta integrata con i principi e gli obblighi specifici del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza relativamente al principio del “Do No Significant Harm” (DNSH) di cui all'articolo 17 del Regolamento (UE) 2020/852 e
- l'attestazione che le attività previste non rientreranno nelle categorie di attività escluse, ove il CID e gli OA ne richiedano espressa menzione nell'Avviso/Bando o altra documentazione di gara.

6) Attestazione del rispetto degli ulteriori principi e delle condizionalità nell’ambito degli interventi a valere sul PNRR

Ciascun concorrente rende le dichiarazioni, ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. 445/2000, contenute nel modello di cui all'**allegato n.5** riguardante il rispetto degli ulteriori principi e delle condizionalità nell'ambito degli interventi a valere sul PNRR.

7) Autodichiarazione dei dati necessari all’identificazione del “titolare effettivo” nell’ambito degli interventi a valere sul PNRR

Ciascun concorrente rende le dichiarazioni, ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. 445/2000, contenute nel modello di cui all'**allegato n.6** riguardante i dati necessari all'identificazione del “titolare effettivo” nell'ambito degli interventi a valere sul PNRR.

b) PASSOE di cui all'art. 2, comma 3 lett.b) della delibera ANAC n.157/2016, relativo al concorrente;

c) (a pena di esclusione, ai sensi dell'art.47 comma 2 del D.L. n.77/2021 convertito in L. n.108/2021, in caso di concorrente tenuto alla redazione del rapporto sulla situazione del personale, ai sensi dell'art.46 del D.Lgs. n.198/2006) copia dell'ultimo rapporto sulla situazione del personale, redatto con attestazione della sua conformità a quello trasmesso alle rappresentanze sindacali aziendali e alla consigliera e al consigliere regionale di parità ai sensi del secondo comma dell'art. 46 del d.lgs. 198 del 2006 , ovvero, in caso di inosservanza dei



termini previsti dal comma 1 del medesimo articolo 46, con attestazione della sua contestuale trasmissione alle rappresentanze sindacali aziendali e alla consigliera e al consigliere regionale di parità;

5) Documentazione e dichiarazioni ulteriori per i soggetti associati

Le dichiarazioni di cui al presente paragrafo sono sottoscritte secondo le modalità di cui al punto 1.

Per i raggruppamenti temporanei già costituiti

- copia autentica del mandato collettivo irrevocabile con rappresentanza conferito alla mandataria per atto pubblico o scrittura privata autenticata.
- dichiarazione in cui si indica, ai sensi dell'art. 48, co 4 del Codice, le parti del servizio/fornitura, ovvero la percentuale in caso di servizio/forniture indivisibili, che saranno eseguite dai singoli operatori economici riuniti o consorziati.

Per i consorzi ordinari o GEIE già costituiti

- atto costitutivo e statuto del consorzio o GEIE, in copia autentica, con indicazione del soggetto designato quale capofila.
- dichiarazione in cui si indica, ai sensi dell'art. 48, co 4 del Codice, le parti del servizio/fornitura, ovvero la percentuale in caso di servizio/forniture indivisibili, che saranno eseguite dai singoli operatori economici consorziati.

Per i raggruppamenti temporanei o consorzi ordinari o GEIE non ancora costituiti

- dichiarazione attestante:
 - l'operatore economico al quale, in caso di aggiudicazione, sarà conferito mandato speciale con rappresentanza o funzioni di capogruppo;
 - l'impegno, in caso di aggiudicazione, ad uniformarsi alla disciplina vigente con riguardo ai raggruppamenti temporanei o consorzi o GEIE ai sensi dell'art. 48 comma 8 del Codice conferendo mandato collettivo speciale con rappresentanza all'impresa qualificata come mandataria che stipulerà il contratto in nome e per conto delle mandanti/consorziate;
 - dichiarazione in cui si indica, ai sensi dell'art. 48, co 4 del Codice, le parti del servizio/fornitura, ovvero la percentuale in caso di servizio/forniture indivisibili, che saranno eseguite dai singoli operatori economici riuniti o consorziati.

Per le aggregazioni di imprese aderenti al contratto di rete: se la rete è dotata di un organo con potere di rappresentanza e soggettività giuridica

- copia autentica o copia conforme del contratto di rete, redatto per atto pubblico o scrittura privata autenticata, ovvero per atto firmato digitalmente a norma dell'art. 25 del d.lgs. 82/2005, con indicazione dell'organo che agisce in rappresentanza della rete;
- dichiarazione, sottoscritta dal legale rappresentante dell'organo, che indichi per quali imprese la rete concorre;
- dichiarazione che indichi le parti del servizio o della fornitura, ovvero la percentuale in caso di



servizio/forniture indivisibili, che saranno eseguite dai singoli operatori economici aggregati in rete.

Per le aggregazioni di imprese aderenti al contratto di rete: se la rete è dotata di un organo con potere di rappresentanza ma è priva di soggettività giuridica

- copia autentica del contratto di rete, redatto per atto pubblico o scrittura privata autenticata, ovvero per atto firmato digitalmente a norma dell'art. 25 del d.lgs. 82/2005, recante il mandato collettivo irrevocabile con rappresentanza conferito alla impresa mandataria; qualora il contratto di rete sia stato redatto con mera firma digitale non autenticata ai sensi dell'art. 24 del d.lgs. 82/2005, il mandato nel contratto di rete non può ritenersi sufficiente e sarà obbligatorio conferire un nuovo mandato nella forma della scrittura privata autenticata, anche ai sensi dell'art. 25 del d.lgs. 82/2005;
- dichiarazione che indichi le parti del servizio o della fornitura, ovvero la percentuale in caso di servizio/forniture indivisibili, che saranno eseguite dai singoli operatori economici aggregati in rete.

Per le aggregazioni di imprese aderenti al contratto di rete: se la rete è dotata di un organo privo del potere di rappresentanza o se la rete è sprovvista di organo, ovvero, se l'organo è privo dei requisiti di qualificazione richiesti, partecipa nelle forme del RTI costituito o costituendo:

- **in caso di RTI costituito:** copia autentica del contratto di rete, redatto per atto pubblico o scrittura privata autenticata ovvero per atto firmato digitalmente a norma dell'art. 25 del D. Lgs. 82/2005 con allegato il mandato collettivo irrevocabile con rappresentanza conferito alla mandataria, recante l'indicazione del soggetto designato quale mandatario e delle parti del servizio o della fornitura, ovvero della percentuale in caso di servizio/forniture indivisibili, che saranno eseguite dai singoli operatori economici aggregati in rete; qualora il contratto di rete sia stato redatto con mera firma digitale non autenticata ai sensi dell'art. 24 del D. Lgs. 82/2005, il mandato deve avere la forma dell'atto pubblico o della scrittura privata autenticata, anche ai sensi dell'art. 25 del D. Lgs. 82/2005;
- **in caso di RTI costituendo:** copia autentica del contratto di rete, redatto per atto pubblico o scrittura privata autenticata, ovvero per atto firmato digitalmente a norma dell'art. 25 del D.Lgs. 82/2005, con allegate le dichiarazioni, rese da ciascun concorrente aderente al contratto di rete, attestanti:
 - a quale concorrente, in caso di aggiudicazione, sarà conferito mandato speciale con rappresentanza o funzioni di capogruppo;
 - l'impegno, in caso di aggiudicazione, ad uniformarsi alla disciplina vigente in materia di raggruppamenti temporanei;
 - le parti del servizio o della fornitura, ovvero la percentuale in caso di servizio/forniture indivisibili, che saranno eseguite dai singoli operatori economici aggregati in rete.

Il mandato collettivo irrevocabile con rappresentanza potrà essere conferito alla mandataria con scrittura privata.

Qualora il contratto di rete sia stato redatto con mera firma digitale non autenticata ai sensi dell'art.



24 del D. Lgs. 82/2005, il mandato dovrà avere la forma dell'atto pubblico o della scrittura privata autenticata, anche ai sensi dell'art. 25 del D.Lgs. 82/2005.

Le dichiarazioni di cui al presente punto potranno essere rese o sotto forma di allegati alla domanda di partecipazione ovvero quali sezioni interne alla domanda medesima.

La Provincia si riserva la facoltà di verificare, nei confronti dei concorrenti, la veridicità delle dichiarazioni sostitutive rese in sede di gara mediante l'acquisizione dei relativi certificati e tramite accertamenti d'ufficio. Qualora tali verifiche non confermino le dichiarazioni rese, si procederà all'esclusione dalla gara, all'incameramento della cauzione provvisoria e alle necessarie comunicazioni alle competenti autorità. Tali verifiche verranno effettuate anche nei confronti dell'aggiudicatario e qualora quanto dichiarato in sede di gara non corrisponda a quanto risulti dai certificati e/o documenti prodotti e/o a quanto accertato d'ufficio dalla S.U.A., si procederà alla revoca dell'aggiudicazione, all'incameramento della cauzione provvisoria e alle necessarie comunicazioni alle competenti autorità. Si fa presente che in caso di dichiarazioni non veritiere troveranno applicazione le sanzioni previste dal D.P.R. n.445/2000.

La documentazione amministrativa, pena l'esclusione, non dovrà contenere alcuna indicazione di tipo economico con riferimento all'offerta presentata.

13) BUSTA ECONOMICA

Ai fini del corretto caricamento della documentazione facente parte dell'offerta economica nel Portale Appalti si rinvia al **manuale “Guida per la presentazione di un’Offerta telematica” paragrafo 4.**

L'offerta economica è composta dai seguenti documenti:

1. offerta economica generata dal sistema, nella quale il concorrente dovrà indicare:

1. **il ribasso percentuale offerto sull'importo dei lavori posto a base di gara (€ 282.309,76)** che dovrà essere espresso in cifre e in lettere con indicazione di 3 decimali e in caso di discordanza tra il ribasso indicato in cifre e quello indicato in lettere sarà ritenuto valido il ribasso più vantaggioso per la Provincia;
2. **gli oneri aziendali concernenti l'adempimento delle disposizioni in materia di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro**, ricompresi nell'offerta economica presentata, la cui mancanza comporterà automaticamente l'esclusione dalla gara, ex art. 95 c. 10 del D.Lgs. n.50/2016;
3. **i propri costi della manodopera**, ricompresi nell'offerta economica presentata, la cui mancanza comporterà automaticamente l'esclusione dalla gara, ex art. 95 c. 10 del D.Lgs. n.50/2016.

2. dichiarazioni integrative all'offerta economica predisposte preferibilmente secondo il modello **allegato n.7** alla presente lettera d'invito.



L'offerta economica dovrà essere redatta in lingua italiana e sottoscritta con firma digitale con le modalità indicate per la sottoscrizione delle dichiarazioni di cui al punto 11.

Non sono ammesse offerte in aumento, parziali, condizionate, indeterminate o riferite solo a parte delle prestazioni oggetto dell'appalto.

L'offerta economica verrà valutata al netto di Iva.

L'offerta si riterrà impegnativa per il concorrente per 180 giorni decorrenti dalla data di scadenza per la presentazione della stessa.

14) PROCEDURA E CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE

L'appalto sarà aggiudicato mediante procedura negoziata, con applicazione dell'inversione procedimentale, seguendo il criterio del minor prezzo determinato mediante ribasso percentuale sull'importo dei lavori posto a base di gara, con esclusione delle offerte in aumento, valutazione della congruità ai sensi dell'art. 97, commi 2 e 2-bis del D.Lgs. n.50/2016 ed esclusione automatica delle offerte anomale. La Provincia in ogni caso può valutare la congruità di ogni offerta che, in base ad elementi specifici, appaia anormalmente bassa.

L'aggiudicazione potrà avvenire anche in presenza di una sola offerta ammissibile e valida, se ritenuta dalla stazione appaltante conveniente e idonea in relazione all'oggetto del contratto.

E' facoltà della Provincia di non procedere all'aggiudicazione se nessuna offerta risulti conveniente o idonea in relazione all'oggetto del contratto e/o per ragioni di pubblico interesse.

Non sono autorizzate varianti sostanziali ai sensi dell'art.95, comma 14, del D.Lgs. n.50/2016.

L'aggiudicazione avverrà previa verifica, in applicazione degli articoli da 80 a 83 del D.Lgs. n.50/2016, della sussistenza dei seguenti presupposti:

- conformità dell'offerta ai requisiti, alle condizioni e ai criteri indicati nel bando di gara e nei documenti di gara;
- provenienza dell'offerta da un offerente che non è escluso ai sensi dell'art.80 del D.Lgs. n.50/2016 e che soddisfa i criteri di selezione fissati nel bando di gara ai sensi dell'art.83 del medesimo decreto;
- soddisfazione dell'offerta degli obblighi di cui all'art.30, comma 3, del D.Lgs. n.50/2016.

Sono considerate **inammissibili**, ai sensi dell'art.59 del D.Lgs. n.50/2016, le offerte:

- a) in relazione alle quali la commissione giudicatrice ritenga sussistenti gli estremi per informativa alla Procura della Repubblica per reati di corruzione o fenomeni collusivi;



- b) che non hanno la qualificazione necessaria;
- c) il cui prezzo diminuisce l'importo posto dall'amministrazione aggiudicatrice a base di gara, stabilito e documentato prima dell'avvio della procedura.

Sono considerate **irregolari**, ai sensi dell'art.59 del D.Lgs. n.50/2016 e fermo quanto previsto all'art.83, comma 9, del medesimo decreto, le offerte:

- a) che non rispettano i documenti di gara;
- b) che sono state ricevute in ritardo rispetto ai termini indicati nel bando o nell'invito con cui si indice la gara;
- c) che l'amministrazione aggiudicatrice ha giudicato anormalmente basse.

In particolare l'art.83, comma 9, del D.Lgs. n.50/2016 dispone che le carenze di qualsiasi elemento formale della domanda possono essere sanate attraverso la procedura di **soccorso istruttorio** ovvero in caso di mancanza, incompletezza e di ogni altra **irregolarità essenziale degli elementi e del documento unico di gara di cui all'art.85, con esclusione di quelle afferenti all'offerta economica e all'offerta tecnica**, la stazione appaltante assegna al concorrente un termine, non superiore a dieci giorni, perché siano rese, integrate o regolarizzate le dichiarazioni necessarie, indicandone il contenuto e i soggetti che le devono rendere. In caso di inutile decorso del termine di regolarizzazione, il concorrente è escluso dalla gara. Costituiscono **irregolarità essenziali non sanabili** le carenze della documentazione che non consentono l'individuazione del contenuto o del soggetto responsabile della stessa.

Saranno infine **escluse** le offerte parziali, indeterminate, plurime, condizionate, in diminuzione o riferite ad offerta relativa ad altra gara o in variante.

15) SVOLGIMENTO DELLE OPERAZIONI DI GARA

La presente procedura, in quanto telematica, non è assoggettata all'obbligo di pubblicità delle sedute di gara, atteso che per pacifica giurisprudenza, la gestione telematica della gara assicura l'intangibilità del contenuto delle offerte, indipendentemente dalla presenza o meno del pubblico, e garantisce la tracciabilità di ogni operazione compiuta senza possibilità di alterazioni, assicurando in tal modo, il rispetto dei principi di trasparenza e imparzialità che devono presiedere le procedure di gara pubbliche (Cfr. *ex plurimis*, Tar Molise, 10/07/2019, n. 239; Tar Abruzzo 19/01/2019, n. 54; Cons. Stato, sez. III, 13/12/2018, n. 7039; Tar Veneto, sez. III. 13/03/2018, n. 370; Cons Stato, sez. V, 21/11/2017, n. 5388).

L'operatore economico potrà verificare l'avanzamento delle operazioni di gara da remoto accedendo al dettaglio della procedura specifica *sezione Espletamento della gara* attraverso la funzione denominata "*Visualizza le fasi di gara*".

Cliccando sul collegamento "*Visualizza le fasi di gara*", l'operatore economico potrà accedere alle fasi di espletamento della procedura e visualizzare le informazioni specifiche della fase (ad esempio: elenco dei concorrenti e dei file contenuti nelle buste - ammissioni/esclusioni – importo



offerto - graduatoria).

Alla presente procedura di gara si applica l'inversione procedimentale prevista dall'art. 133, comma 8 del D.Lgs. 50/2016 e applicabile ai settori ordinari ai sensi dell'art. 1, comma 3, della Legge n. 55/2019, come modificato dall'art. 8, comma 7, Legge n. 120/2020 e le operazioni di gara si svolgeranno come di seguito indicato.

Le offerte verranno aperte il giorno 01/02/2023 ore 9,00.

Tale seduta pubblica, se necessario, sarà aggiornata ad altra ora o a giorni successivi, nel luogo, nella data e negli orari che saranno comunicati tramite pubblicazione sul Portale Appalti almeno 24 ore prima della data fissata. Parimenti le successive sedute pubbliche saranno comunicate ai concorrenti tramite pubblicazione sul Portale Appalti almeno 24 ore prima della data fissata. Tali comunicazioni saranno accessibili dalla scheda di dettaglio della presente procedura cliccando su "Visualizza scheda" e hanno valore di notifica ai sensi di legge.

In tale seduta pubblica il RUP o suo delegato procederà:

1. ad aprire la busta economica, a verificare la documentazione ivi contenuta e a procedere ad eventuali esclusioni;
2. ad effettuare la verifica dell'anomalia come segue:
 - 2.1 qualora il numero di offerte ammesse sia inferiore a 5 (art.97, comma 3-bis, del D.Lgs. n.50/2016) non si darà luogo alla verifica di anomalia;
 - 2.2 qualora il numero di offerte ammesse sia uguale o superiore a cinque, la soglia di anomalia verrà calcolata ai sensi dell'art. 97 commi 2 o 2-bis del D.Lgs. n.50/2016 secondo le modalità indicate nella **Circolare del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti n. 8 del 24/10/2019** precisando che il numero di cifre decimali dopo la virgola che verrà preso in considerazione ai fini delle operazioni di calcolo della soglia di anomalia con arrotondamento (per difetto o per eccesso) è pari a 3 (tre). **Le offerte anomale saranno automaticamente escluse dalla gara** ai sensi della L. n.120/2020 ed il provvedimento di esclusione verrà notificato ai concorrenti ai sensi e nei termini di legge,
 - 2.3 in ogni caso e ai sensi dell'art.97, comma 6 ultimo periodo, del D.Lgs. n.50/2019, la Provincia si riserva la facoltà di valutare la congruità di ogni offerta che, in base ad elementi specifici, appaia anormalmente bassa;
3. a formulare la graduatoria. Nel caso di due o più offerte identiche vincenti, su richiesta della stazione appaltante, i concorrenti presentano un'offerta migliorativa entro il termine perentorio di 5 giorni dalla richiesta. Ove permanga l'ex aequo, si procederà mediante sorteggio in seduta pubblica, previa comunicazione della relativa data. I prezzi migliorativi saranno resi visibili (art.77 del R.D. n.827/1924);

P.O. 1.3 APPALTI E CONTRATTI – STAZIONE UNICA APPALTANTE (SUA)



- ad aprire la busta amministrativa dei primi tre operatori economici collocati in graduatoria essendo interesse dell'Amministrazione disporre di più "potenziali aggiudicatari" utili in caso di eventuale subentro e a verificare la conformità della documentazione ivi contenuta a quanto richiesto nella presente lettera invito nonché a formulare la proposta di aggiudicazione in favore della miglior offerta. Qualora la seduta venga sospesa per attivare l'eventuale procedura di soccorso istruttorio di cui all'art.83, comma 9, del D.Lgs. n.50/2016, la successiva seduta, nella quale si darà atto delle ammissioni/esclusioni con conseguente formulazione della proposta di aggiudicazione, verrà comunicata tramite pubblicazione sul Portale Appalti almeno 24 ore prima della data fissata.

Si precisa che ai sensi dell'art.95, comma 15, del D.Lgs. n.50/2016, ogni variazione che intervenga, anche in conseguenza di una pronuncia giurisdizionale, successivamente alla fase amministrativa di prima ammissione, regolarizzazione o esclusione delle offerte non rileva ai fini del calcolo di medie nella procedura, né per l'individuazione della soglia di anomalia delle offerte.

Ai sensi dell'art. 85, comma 5, primo periodo del Codice, la stazione appaltante si riserva di chiedere agli offerenti, in qualsiasi momento nel corso della procedura, di presentare tutti i documenti complementari o parte di essi, qualora questo sia necessario per assicurare il corretto svolgimento della procedura.

La verifica avverrà, ai sensi degli artt. 81 e 216, comma 13 del Codice, attraverso l'utilizzo del sistema AVCpass, reso disponibile dall'ANAC, con le modalità di cui alla delibera n. 157/2016.

Verbalizzazione

Delle operazioni di gara verranno redatti appositi verbali.

Si precisa che il verbale di aggiudicazione non tiene luogo del contratto ai sensi dell'art. 88 del Regolamento sulla contabilità dello Stato, approvato con R.D. 23/05/1924 n.827, e, pertanto, la nascita del vincolo giuridico avverrà al momento della stipula formale del contratto nei termini previsti dall'art.32 del D.Lgs. n. 50/2016.

Pubblicazione atti della procedura ai fini della trasparenza

Tutti gli atti della presente procedura di gara saranno pubblicati, ai sensi dell'art.29 del D.Lgs. n.50/2016, sul profilo di committente, nella sezione "amministrazione trasparente" e sul sito del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti.

16) AGGIUDICAZIONE E STIPULA DEL CONTRATTO

Terminate le operazioni di gara con la formulazione della proposta di aggiudicazione, la Provincia procederà nei confronti del primo in graduatoria, alla verifica del possesso delle condizioni di partecipazione prescritti dalla documentazione di gara.

La proposta di aggiudicazione, così come risultante dal verbale di gara, verrà approvata con la



determinazione dirigenziale di aggiudicazione dell'appalto.

L'aggiudicazione diventerà efficace dopo la verifica del possesso delle condizioni di partecipazione di cui sopra.

La comunicazione dell'aggiudicazione, ai sensi dell'art.76, comma 5, del D.Lgs. n.50/2016, ancorché sospesa nell'efficacia per la suddetta verifica, sarà immediatamente efficace nei confronti dei controinteressati (vedasi Adunanza Plenaria Consiglio di Stato, n. 32/2012).

Qualora nessuna offerta risulti conveniente o idonea in relazione all'oggetto del contratto, la stazione appaltante si riserva la facoltà di non procedere all'aggiudicazione ai sensi dell'art. 95, comma 12 del Codice.

La stipulazione del contratto avverrà decorsi i termini di cui all'art. 32, commi 8 e seguenti, del D. Lgs. n.50/2016, previa presentazione della documentazione all'uopo necessaria richiesta dalla Provincia.

La Provincia si riserva, comunque, di avvalersi della facoltà prevista all'art 8, comma 1 lett. a), del D.L. n.76/2020 convertito con L. n.120/2020, di eseguire il contratto in via d'urgenza ai sensi dell'art.32, comma 8, del D.L.gs. n.50/2016 nelle more della verifica dei requisiti di cui all'art.80 del medesimo decreto nonché dei requisiti di qualificazione previsti per la partecipazione alla presente procedura di gara

Il contratto sarà stipulato “a corpo”, in modalità elettronica e mediante scrittura privata autenticata.

Ai fini della stipula del contratto si applicano le disposizioni previste dal D.Lgs. n.159/2011 in materia di prevenzione della delinquenza di stampo mafioso e di comunicazioni e informazioni antimafia.

Si informa, ai sensi dell'art.209, comma 2, D.Lgs. n.50/2016, che il contratto non conterrà la clausola compromissoria.

Le controversie su diritti soggettivi, derivanti dall'esecuzione del contratto, comprese quelle conseguenti al mancato raggiungimento dell'accordo bonario previsto dall'art.205 del D.Lgs. n.50/2016, sono devolute alla giurisdizione ordinaria del Tribunale di Pesaro.

17) INFORMAZIONI COMPLEMENTARI

Avvertenze generali

1. La Provincia si riserva con provvedimento motivato in cui vengono esplicitate le ragioni, ivi compresa la mancata realizzazione definitiva delle forme di finanziamento ovvero la non convenienza, l'inidoneità, l'incongruità o l'invalidità delle offerte presentate, la più ampia potestà discrezionale che consentirà loro di revocare, sospendere, annullare o rinnovare la procedura di gara, prorogare i termini di presentazione delle offerte, non aggiudicare, non stipulare il contratto senza incorrere in responsabilità e/o azioni di richiesta danni, indennità o compensi di qualsiasi tipo, nemmeno ai sensi dell'art. 1337 e 1338 del c.c.
2. Con l'accettazione incondizionata delle clausole della presente lettera invito e del Capitolato e in generale di tutta la documentazione di gara, si intende implicita la dichiarazione del concorrente

P.O. 1.3 APPALTI E CONTRATTI – STAZIONE UNICA APPALTANTE (SUA)



di essere perfettamente organizzato ed attrezzato, a “perfetta regola d’arte”, per eseguire le prestazioni oggetto della presente gara.

3. Tutta la documentazione presentata dal concorrente in sede di gara sarà acquisita dalla Provincia e non verrà restituita.
4. La Provincia, qualora la presente procedura di gara andasse deserta o nessun operatore economico presenti offerta valida, si riserva la facoltà di affidare direttamente l’appalto a soggetto qualificato di fiducia.
5. In caso di eventuale contrasto tra le clausole della presente lettera invito e quelle del Capitolato, dovrà sempre essere accordata prevalenza alle prime, atteso che il Capitolato assolve alla preminente funzione di predeterminare l’assetto negoziale degli interessi dell’Amministrazione e dell’impresa aggiudicataria in seguito all’espletamento della gara e non di regolamentare direttamente la procedura selettiva (v. Consiglio di Stato Sez. V 29 agosto 2006 n. 503, Consiglio di Stato Sez.V n.4684/2015 e T.A.R. Venezia 20/10/2016 n.1163).

Obblighi ulteriori previsti dalla normativa PNRR a carico degli operatori economici

1) Ai sensi dell'articolo 47, comma 3, del decreto legge 31 maggio 2021, n. 77, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio 2021, n. 108, gli operatori economici che occupano un numero pari o superiore a quindici dipendenti e non tenuti alla redazione del rapporto sulla situazione del personale, ai sensi dell'articolo 46 del decreto legislativo 11 aprile 2006, n. 198, sono tenuti, entro sei mesi dalla conclusione del contratto, a consegnare alla stazione appaltante una relazione di genere sulla situazione del personale maschile e femminile in ognuna delle professioni ed in relazione allo stato di assunzioni, della formazione, della promozione professionale, dei livelli, dei passaggi di categoria o di qualifica, di altri fenomeni di mobilità, dell'intervento della Cassa integrazione guadagni, dei licenziamenti, dei prepensionamenti e pensionamenti, della retribuzione effettivamente corrisposta. L'operatore economico è altresì tenuto a trasmettere la relazione alle rappresentanze sindacali aziendali e alla consigliera e al consigliere regionale di parità.

La mancata produzione della relazione comporta l'applicazione delle penali di cui all'articolo 47, comma 6, del decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio 2021, n. 108, da commisurarsi in base alla gravità della violazione e proporzionali rispetto all'importo del contratto o alla prestazione dello stesso, nonché l'impossibilità di partecipare in forma singola ovvero in raggruppamento temporaneo, per un periodo di dodici mesi, ad ulteriori procedure di affidamento afferenti agli investimenti pubblici finanziati con le risorse derivanti da PNRR e PNC.

Le penali dovute, in deroga all'art. 113 bis del D. lgs. 50/2016, ai sensi dell'art. 50 della citata L. 108/2021, sono calcolate nella misura giornaliera dell'1 per mille dell'ammontare netto contrattuale e non possono comunque superare complessivamente il 20 per cento di detto ammontare netto contrattuale.

2) Ai sensi dell'articolo 47, comma 3-bis, del decreto legge 31 maggio 2021, n. 77, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio 2021, n. 108, gli operatori economici che occupano un numero pari o superiore a quindici dipendenti sono tenuti, entro sei mesi dalla conclusione del contratto, a consegnare alla stazione appaltante una relazione che chiarisca l'avvenuto

P.O. 1.3 APPALTI E CONTRATTI – STAZIONE UNICA APPALTANTE (SUA)

Pesaro, viale Gramsci 4 - 61121 tel. 0721.3592359 – 2269 – 2348 - 2223 – 2375

Posta elettronica certificata (PEC): provincia.pesarourbino@legalmail.it

e-mail: c.rossi@provincia.ps.it – <http://www.provincia.pu.it>



assolvimento degli obblighi previsti a carico delle imprese dalla legge 12 marzo 1999, n. 68, e illustri eventuali sanzioni e provvedimenti imposti a carico delle imprese nel triennio precedente la data di scadenza della presentazione delle offerte. L'operatore economico è altresì tenuto a trasmettere la relazione alle rappresentanze sindacali aziendali.

La mancata produzione della relazione comporta l'applicazione delle penali di cui all'articolo 47, comma 6, del decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio 2021, n. 108, da commisurarsi in base alla gravità della violazione e proporzionali rispetto all'importo del contratto o alla prestazione dello stesso.

Le penali dovute, in deroga all'art. 113 bis del D. lgs. 50/2016, ai sensi dell'art. 50 della citata L. 108/2021, sono calcolate nella misura giornaliera dell'1 per mille dell'ammontare netto contrattuale e non possono comunque superare complessivamente il 20 per cento di detto ammontare netto contrattuale.

Tracciabilità dei pagamenti

Il contratto è soggetto alle norme sulla tracciabilità dei flussi finanziari, così come disciplinata dall'art.3 e dall'art.6 della Legge 13 agosto 2010, n. 136 e dall'art.6 della Legge 17 dicembre 2010, n. 217 di conversione, con modificazioni, del Decreto Legge 12 novembre 2010, n. 187.

Protocollo d'intesa per la promozione della legalità e delle condizioni di sicurezza nel lavoro, relativamente ad appalti ed a concessioni di lavori pubblici e ad appalti pubblici di servizi nella Provincia di Pesaro e Urbino

Secondo quanto previsto nel "Protocollo d'intesa per la promozione della legalità e delle condizioni di sicurezza nel lavoro, relativamente ad appalti ed a concessioni di lavori pubblici e ad appalti pubblici di servizi nella Provincia di Pesaro e Urbino" sottoscritto in data 10/03/2020 dalla Prefettura di Pesaro e Urbino e alcuni enti del territorio provinciale tra i quali la Provincia di Pesaro e Urbino, si rende noto, stralciando letteralmente il testo del paragrafo 7.1, quanto segue:

“7.1. Misure per la legalità e controlli per la sicurezza nei cantieri relativi ad appalti e a concessioni di lavori pubblici

7.1.1. Al fine di assicurare le migliori condizioni di contesto per garantire l'adeguata organizzazione del lavoro e la competitività del sistema produttivo, le stazioni appaltanti firmatarie si impegnano al rispetto dei commi 7 e 16 dell'art. 23 del D.Lgs. 50/2016 e succ. mod., procedendo alla stima dei costi dei lavori da porre a base d'asta, attraverso l'utilizzo del prezzario regionale vigente al momento della verifica del progetto di cui all'art. 26, comma 4.

7.1.2. le stazioni pubbliche appaltanti inseriscono, nei bandi di gara o nelle lettere-invito e nei contratti di appalto o concessione di lavori pubblici, clausole aventi i seguenti contenuti da applicare anche alle aziende sub-appaltatrici:

a) nell'esecuzione delle prestazioni oggetto di un contratto di appalto di lavori, l'impresa appaltatrice è obbligata ad applicare integralmente i contratti collettivi nazionali di lavoro, nonché gli accordi integrativi in vigore per il tempo e nella località in cui si svolgono i lavori anzidetti. Il CCNL e l'integrativo di riferimento sono quelli previsti per le aziende riferiti al settore

P.O. 1.3 APPALTI E CONTRATTI – STAZIONE UNICA APPALTANTE (SUA)

Pesaro, viale Gramsci 4 - 61121 tel. 0721.3592359 – 2269 – 2348 - 2223 – 2375

Posta elettronica certificata (PEC): provincia.pesarourbino@legalmail.it

e-mail: c.rossi@provincia.ps.it – <http://www.provincia.pu.it>



merceologico attinente ai lavori affidati in appalto, sottoscritti dalle OO.SS. comparativamente più rappresentative a livello nazionale:

b) l'impresa appaltatrice è obbligata altresì ad applicare i Contratti collettivi nazionali di lavoro e gli accordi medesimi anche dopo la scadenza e fino alla loro sostituzione e, se cooperative, anche nei rapporti coi soci;

c) nel caso di appalti ricadenti all'interno delle opere edili, l'impresa/e affidataria/e o esecutrice/i delle opere oggetto dell'appalto o della concessione:

1) nel rispetto e nei limiti della normativa in vigore, in particolar modo ai sensi dell'art. 1 comma 3 della L.R. 8/2005, ha l'obbligo di iscrizione e di versamento degli oneri contributivi presso la Cassa Edile/Edilcassa provinciale o regionale riconosciuta dal Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali e regolarmente operante nella Provincia di Pesaro Urbino o nella Regione Marche.

L'obbligo di iscrizione alle Cassa Edile/Edilcassa, nel caso di lavoratori distaccati ai sensi dell'art.30 del d.lgs 10 settembre 2003, n. 276, ivi compresi i distacchi nell'ambito dei contratti di imprese o dei gruppi di imprese, riguarda sia l'impresa distaccante che quella distaccataria.

2) ha l'obbligo di tenere il settimanale di cantiere di cui alla delibera C.I.P.E. n. 58 del 2011 ed in conformità con il disposto della L.R. 33/2008 di trasmettere mensilmente alla Cassa Edile/Edilcassa, per il tramite del referente di cantiere, le informazioni contenute nello stesso relativamente alle imprese operanti nei cantiere, ai nominativi dei dipendenti impegnati nella settimana di riferimento con le relative qualifiche professionali - comprensivi dei titolari di partita IVA senza dipendenti, (come definito nelle "Terze Linee guida antimafia" approvate il 23/03/2018 dal Comitato di Coordinamento di cui all' articolo 203, comma, 1 del D.Lgs. n. 50/2016) nei confronti dei quali la Stazione Appaltante dovrà prestare la massima attenzione ai fini della verifica del loro ruolo e del tipo del loro coinvolgimento nell'appalto;

La predetta documentazione potrà essere messa a disposizione, ove richiesto, della Prefettura ai fini dei soli controlli finalizzati all'accertamento di eventuali tentativi di infiltrazione della criminalità organizzata di tipo mafioso di cui all'art. 91 del Codice Antimafia;

3) l'inottemperanza degli obblighi normativi, retributivi e contributivi previsti nel Contratto collettivo nazionale di lavoro, accertata anche previa segnalazione dalla stazione appaltante o ad essa segnalata dall'Ispettorato Territoriale del Lavoro, dall'INPS, dall'INAIL, dalla Cassa Edile/Edilcassa o dall'ASUR Marche, costituisce inadempienza contrattuale.

Fatte salve le procedure espletate d'ufficio dagli organi competenti in materia, la stazione appaltante assegnerà all'impresa un termine di 30 giorni per sanare l'inadempienza accertata, per la presentazione di eventuali controdeduzioni o per presentare copia del ricorso avverso il provvedimento di accertamento ispettivo. Scaduto il termine senza che l'appaltatore abbia risposto o senza che risulti comunque sanata l'inadempienza accertata, ovvero nell'ipotesi di rigetto del ricorso avverso l'eventuale provvedimento di accertamento ispettivo, la stazione appaltante procederà a trattenere un importo di almeno il 20% sui pagamenti in acconto, se i lavori sono in corso di esecuzione, ovvero alla sospensione del pagamento del saldo, se i lavori sono ultimati.

Le somme accantonate sono costituite a garanzia dell'adempimento degli obblighi di cui sopra,



senza che l'impresa possa pretendere interessi o danni di sorta. Sarà possibile per l'impresa appaltatrice ottenere il pagamento delle somme accantonate nel momento in cui il responsabile del procedimento accerti la regolarizzazione degli obblighi suddetti.

4) In caso di reiterate o perduranti inadempienze in ordine agli obblighi di cui al precedente paragrafo, l'ente appaltante si riserva di risolvere il contratto di appalto.

5) Il direttore dei lavori, redigendo apposito verbale, provvede, con frequente cadenza, all'identificazione dei lavoratori presenti in cantiere. L'appaltatore/concessionario si assicura costantemente che le maestranze dei subappaltatori, all'atto dell'accesso al cantiere siano iscritte alla Cassa edile territorialmente competente e munite di valido documento di riconoscimento e tessera di riconoscimento, corredata di fotografia, con le generalità del lavoratore, la data di assunzione, l'indicazione del datore di lavoro o, in caso di lavoratore autonomo, l'indicazione del committente. In caso di subappalto la tessera di riconoscimento deve anche indicare la relativa autorizzazione, ovvero la data di richiesta di autorizzazione al subappalto rispetto alla quale si è formato il silenzio-assenso. Il direttore dei lavori provvede, altresì, all'attuazione di quanto previsto dall'art. 11 della legge della Regione Marche n° 33 del 18 novembre 2008;

6) al fine di agevolare la circolarità delle informazioni di carattere generale dei cantieri edili attivi sul territorio le stazioni appaltanti invieranno specifica comunicazione a Prefettura, ASUR, ITL dell'avvenuta aggiudicazione dei lavori. Le predette informazioni potranno consentire alla Prefettura di esercitare, eventualmente, l'espletamento delle funzioni volte a prevenire infiltrazioni mafiose nei pubblici appalti, attraverso l'accesso e l'accertamento nei cantieri delle imprese interessate all'esecuzione di lavori pubblici, a sensi dell'art. 93 del Codice Antimafia;

7) L'appaltatore/subappaltatore/concessionario si impegna a conservare in cantiere, o comunque presso il sito ove il lavoro si svolge, e tenere a disposizione della direzione lavori e degli altri organi di controllo e di vigilanza, copia della comunicazione di assunzione al competente Centro per l'Impiego, unitamente alla ricevuta, sottoscritta da ciascun lavoratore, di avvenuta consegna ai lavoratori della predetta comunicazione di assunzione. Ogni omissione, incompletezza o ritardo rispetto agli obblighi di cui al presente paragrafo, costituisce inadempimento contrattuale e forma obbligo di segnalazione da parte dell'ufficio di direzione lavori alla stazione appaltante e all'Ispettorato Territoriale del Lavoro. In caso di reiterate e perduranti inadempienze agli obblighi di cui al precedente paragrafo c-4) ed al presente paragrafo d), la stazione appaltante provvede a risolvere il contratto.

8) la stazione appaltante, nel caso di appalti ricadenti nel settore edile, acquisisce d'ufficio il documento unico di regolarità contributiva on line (d.o.l.) in originale relativo sia alla ditta aggiudicataria, che agli eventuali subappaltatori. Negli appalti di diversa natura da quella edile il d.u.r.c. on line sarà acquisito comunque d'ufficio. Nelle varie fasi dell'esecuzione del contratto d'appalto, la pubblica stazione appaltante dovrà acquisire il documento unico di regolarità contributiva on line anche per ciascun subappaltatore.

Le stazioni appaltanti provvederanno alla liquidazione dei s.a.l e lo stato finale dei lavori solo dopo aver verificato l'assenza di eventuali segnalazioni in merito al regolare adempimento degli obblighi sia retributivi che nei confronti degli Istituti previdenziali ed assicurativi. Ai fini della liquidazione dell'importo relativo ai costi della sicurezza, previsti in base allo stato di avanzamento dei lavori, il Direttore dei Lavori acquisisce l'approvazione scritta del Coordinatore per la sicurezza in fase di



esecuzione.

9) la ditta aggiudicataria ha l'obbligo di individuare nominativamente i dirigenti ed i preposti che opereranno in cantiere, di formarli in modo adeguato e specifico ai sensi dell'art. 37 del d.lgs. n. 81/2008 e di sostituirli per incapacità o grave negligenza, su richiesta del direttore dei lavori, ai sensi dell'art. 6 del decreto ministeriale 19 aprile 2000, n. 145 (Capitolato Generale delle Opere Pubbliche). Alla richiesta di sostituzione del dirigente e/o preposto, da parte del Direttore dei Lavori sarà allegata la relazione motivata del Coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione.

10) In caso di utilizzo da parte della ditta aggiudicataria di lavoratori somministrati e/o distaccati, la stazione pubblica appaltante è tenuta ad acquisire anche il prescritto d.u.r.c. in originale, relativo all'agenzia di somministrazione o all'impresa distaccante. A riguardo si richiamano le norme di cui al d.lgs 276/03 che subordinano la legittimità dell'istituto del distacco alla sussistenza di specifici requisiti previsti dalla richiamata norma.

7.1.2 bis. Le Stazioni appaltanti disporranno affinché in occasione delle visite ispettive in cantiere, il Direttore dei lavori verifichi l'esattezza delle annotazioni sul giornale dei lavori ed aggiunge le osservazioni e le avvertenze che ritiene opportune.

7.1.3. Le stazioni pubbliche appaltanti inseriscono, inoltre, nei contratti di incarico di professionisti per attività di coordinamento per la sicurezza e salute dei lavoratori in fase esecutiva di cui al Titolo IV, Capo I del D.Lgs. n. 81/2008, l'obbligo per il coordinatore di trasmettere al responsabile del procedimento una relazione mensile, descrittiva dell'attività svolta in cantiere e comprovante l'osservanza degli obblighi previsti dall'art. 92 del D.Lgs. n. 81/2008, unitamente a copia dei verbali di visita in cantiere; tale relazione deve dettagliatamente dare conto degli interventi, posti in essere a seguito di eventuali segnalazioni degli organismi di vigilanza e/o delle criticità direttamente rilevate.

7.1.4. Le stazioni pubbliche appaltanti, al fine di assicurare che il costo relativo alla sicurezza non possa essere comunque soggetto a ribasso d'asta, valutano nel verbale relativo alle procedure di appalto la congruità, adeguatezza e sufficienza del valore economico delle offerte rispetto al costo del lavoro e al costo della sicurezza ai sensi degli art.105 del d.lgs 50/2016 e art. 26 del D.l.vo 81/2008. I costi del lavoro e della sicurezza devono essere specificamente indicati nel suddetto verbale e risultare congrui rispetto all'entità dei lavori, servizi e forniture.

Misure per la legalità e controlli per la sicurezza nei cantieri relativi ad appalti e a concessioni di lavori pubblici e ad appalti pubblici di servizi

7.1.5. Le stazioni pubbliche appaltanti e gli organismi istituzionalmente deputati alle attività di controllo e vigilanza, ognuno nell'ambito delle rispettive competenze istituzionali, inoltre, si obbligano ad attuare specifici controlli, intesi a verificare il puntuale rispetto delle normative vigenti in materia di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro e dell'ambiente, nei confronti delle imprese operanti, riservando la priorità, con impegno al reciproco scambio di informazioni, alle seguenti situazioni:

a) imprese aggiudicatrici di appalto pubblico di opere, lavori, servizi e di concessioni di lavori con offerta al ribasso superiore al 25%. In tal caso verrà data apposita comunicazione alla Prefettura per l'effettuazione di specifici controlli da parte degli organi preposti;

P.O. 1.3 APPALTI E CONTRATTI – STAZIONE UNICA APPALTANTE (SUA)



b) imprese aggiudicatrici di appalto pubblico di opere, lavori, servizi e di concessioni di lavori per il quale il responsabile unico del procedimento abbia valutato la non rispondenza al costo della sicurezza e/o al costo del lavoro con riferimento alle tabelle del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti – Provveditorato Interregionale per le Opere Pubbliche Emilia-Romagna – Marche, ed ai contratti collettivi di lavoro, nello spirito dell'art. 26, del D.Lgs. n. 81/2008 e successive modificazioni ed integrazioni e nelle more dell'emanazione delle specifiche tabelle Ministeriali di cui al sopraccitato comma 6 dell'art. 26 del vigente T.U. della sicurezza.

c) imprese aggiudicatrici di appalto pubblico di opere, lavori, servizi e di concessioni di lavori che sub-appaltano una percentuale di oltre il 30 % delle opere e/o forniture oggetto di appalto.

Omissis...

Protocollo di legalità

Il presente appalto tiene conto di quanto previsto nel Protocollo di legalità sottoscritto nel 2011 dalla Prefettura di Pesaro e Urbino ed alcuni enti locali tra i quali la Provincia di Pesaro e Urbino.

Nella presente gara sono presenti attività a maggior rischio di infiltrazione mafiosa che rientrano nell'ambito di applicazione del Protocollo richiamato e, pertanto, l'aggiudicatario ha l'obbligo di comunicare alla stazione appaltante l'elenco delle imprese coinvolte nel piano di affidamento e le successive variazioni al fine di poterlo trasmettere alla Prefettura di Pesaro e Urbino per le verifiche e l'acquisizione delle informazioni antimafia. Qualora tali informazioni siano positive, si procederà automaticamente alla revoca dell'autorizzazione del sub-contratto e alla automatica risoluzione del vincolo con applicazione di una penale pari al 10% del valore del sub-contratto a titolo di liquidazione forfetaria dei danni, salvo il maggior danno (clausola risolutiva espressa).

Spese

Le spese tutte inerenti all'appalto sono a carico dell'aggiudicatario ai sensi dell'art.8 del D.M. LL.PP. 145/2000.

Procedure di ricorso

La presente lettera d'invito, ai sensi del combinato disposto dell'art.204 D.Lgs. n.50/2016 e degli artt. 119 e 120 D.Lgs. n.104/2010, può essere impugnata unicamente mediante ricorso al T.A.R. Marche, corrente in Ancona via della Loggia n.24, entro 30 giorni dalla data di pubblicazione della medesima intesa come data di spedizione (28/12/2022).

Accesso agli atti e divieto di divulgazione

Salvo quanto espressamente previsto nel D.Lgs. n.50/2006, in particolare all'art.53, il diritto di accesso agli atti della presente procedura è disciplinato dagli artt. 22 e seguenti della L. n. 241/1990. I concorrenti hanno facoltà di esercitare il diritto di accesso agli atti del procedimento di gara presentati da altri concorrenti fermo restando il diritto di escludere da tale accesso le informazioni



fornite nell'ambito dell'offerta ovvero a giustificazione della medesima, che costituiscano segreti tecnici o commerciali come da dichiarazione motivata e comprovata del medesimo concorrente. È fatto salvo il diritto di accesso anche alle informazioni segretate qualora il richiedente giustifichi l'utilità della documentazione richiesta al fine di difendere in giudizio i propri interessi in termini di stretta indispensabilità ai sensi dell'art.53, comma 6, del D.Lgs. n.50/2016.

Informativa sulla privacy

I dati personali conferiti ai fini della partecipazione alla gara dai concorrenti saranno raccolti e trattati ai fini del procedimento di gara e della eventuale e successiva stipula e gestione del contratto secondo le modalità e le finalità previste dal Regolamento (UE) 2016/679 (RGPD)

Con l'invio dell'offerta, i concorrenti esprimono tacitamente il loro consenso al predetto trattamento.

CR/RP

Il Responsabile della P.O. Appalti e contratti - SUA

(Dott. Carlo Rossi)

Originale firmato digitalmente

Allegati:

- 1) Documento di Gara Unico Europeo,
- 2) Dichiarazioni integrative al DGUE,
- 3) Autodichiarazione di assenza conflitto interessi,
- 4) Attestazione del rispetto del principio DNSH,
- 5) Attestazione del rispetto degli ulteriori principi e delle condizionalità PNRR,
- 6) Autodichiarazione dei dati necessari all'identificazione del "titolare effettivo" PNRR,
- 7) Dichiarazioni integrative all'offerta economica.